N. 11257 Repertorio N. 5770 Raccolta

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

2 ottobre 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno due del mese di ottobre,
in Milano, via Metastasio n. 5;
io sottoscritto FEDERICO MOTTOLA LUCANO, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione della società:

"ABC Company S.p.A. Società Benefit"

o in breve **"ABC S.p.A."**, con sede legale in Milano (MI), via Chiossetto n. 12, capitale sociale Euro 7.520.485,60 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 02471620027, Repertorio Economico Amministrativo n. 2022292, società di nazionalità italiana ("**Società**"),

tenutasi in data 27 settembre 2023

dando atto che detta riunione si è tenuta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari, fatta precisazione che io notaio ero collegato da Milano (MI), via Metastasio n. 5.
Il presente verbale viene pertanto redatto, successivamente alla riunione consiliare, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.
La riunione si è svolta come segue.

* * * * *

Il giorno 27 settembre 2023, alle ore 15,03 mantiene la presidenza del Consiglio di Amministrazione, per designazione unanime degli intervenuti, GIORGIO RUINI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale mi chiede di redigere il verbale della presente riunione limitatamente al secondo e terzo punto all'ordine del giorno, e dichiara:
- che il presente Consiglio di Amministrazione è stato convocato per oggi alle ore 14.30, in Milano, via Metastasio n. 5, mediante avviso di convocazione inviato agli interessati nei modi e termini di statuto, dandosi atto che tutti gli Amministratori e Sindaci intervenuti hanno acconsentito che la presente riunione si tenga esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale;
- che sono intervenuti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale indicati nell'elenco degli intervenuti che si allega al presente verbale sotto la lettera "**A**";
- che è stata accertata, a cura del Presidente, l'identità e la legittimazione degli intervenuti.
Dichiara pertanto validamente costituito il presente Consiglio di

Amministrazione per discutere e deliberare sulle materie del seguente

ORDINE DEL GIORNO

"*(omissis)*

2. Modifiche alla emissione di un prestito obbligazionario convertibile in una o più tranches, a valere sulla delega ai sensi dell'articolo ex – 2420 ter, c.c. già deliberata il 22 giugno u.s. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Approvazione della relazione illustrativa ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c.; aumento del capitale a pagamento e in via scindibile, in una o più tranches, a valere sulla delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c. concessa dall'assemblea in data 26 aprile 2023 per un importo massimo complessivo di Euro 13.620.000 milioni, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 4.000.000 Azioni A, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, e di massime n. 2.000.000 Azioni B, da offrire in opzione ai titolari di Azioni B della società ai sensi dell'articolo 2441, commi 1, 2 e 3 c.c.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

(omissis)"

* * * * *

Il Presidente passa alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** oggetto della presente verbalizzazione e ricorda che:

- in data 28 settembre 2021, l'Assemblea straordinaria della Società ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter c.c., la delega a emettere obbligazioni convertibili in Azioni A, in una o più volte, per massimi euro 50.000.000 da offrire anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c. ("**Delega 2021**");
- in data 26 aprile 2023, l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'articolo 2443 c.c., ad aumentare il capitale sociale per massimi euro 50.000.000,00, mediante emissione di Azioni A e di Azioni B, in misura proporzionale, rispettivamente alle Azioni A e alle Azioni B esistenti, con facoltà di stabilire diversamente il prezzo di emissione delle due categorie di Azioni e con facoltà di escludere il diritto di opzione ("**Delega 2023**");
- in data 22 giugno 2023 (con verbale in data 27 giugno 2023 n. 25506/15424 rep. Notaio Mario Notari di Milano) il Consiglio di Amministrazione, in parziale esecuzione della Delega 2021, aveva deliberato di approvare l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile di massimi nominali Euro 8.160.000,00 con emissione alla pari di n. 1.600 obbligazioni del valore nominale di Euro 5.100,00 ciascuna (il "**POC**"), con durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2023, salvi i casi di Rimborso in Natura (come definito ai sensi dell'art. 8 del Regolamento del POC) o di conversione anticipati; il Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno 2023, in parziale esecuzione, rispettivamente, della Delega 2021 e della Delega 2023, ha altresì deliberato:

(i) aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 24.240,00 oltre a sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.424.000 Azioni A, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., in quanto a servizio della conversione delle obbligazioni del POC;

(ii) aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 12.120,00, mediante emissione di massime n. 1.212.000 nuove Azioni B, offerte in opzione ai soli titolari di Azioni B ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., al fine

di mantenere il rapporto tra le Azioni A e le Azioni B di 2:1 previsto dall'art. 6.1 dello statuto sociale, in dipendenza dalla sottoscrizione di nuove Azioni A si cui al precedente punto (i) (entrambi gli aumenti, gli "**Aumenti a Servizio del POC**").

Il Presidente passa quindi la parola all'Amministratore Delegato, il quale ricorda che sono ancora in corso le operazioni finalizzate all'offerta del POC, e che si rende pertanto opportuno modificare la durata del POC da cinque a sei mesi, posticipare il termine di scadenza delle obbligazioni e adeguare conseguentemente il termine finale di sottoscrizione degli Aumenti a Servizio del POC.

In considerazione del fatto che la proroga del POC potrebbe astrattamente comportare un minimo aumento tecnico dell'importo degli interessi di spettanza degli obbligazionisti, l'Amministratore Delegato sottolinea che si rende necessario anche adeguare gli importi degli Aumenti a Servizio del POC e il numero delle Azioni A e B di compendio, mediante esercizio, rispettivamente, della Delega 2021 per quanto riguarda l'aumento di capitale a servizio del POC, e della Delega 2023 per quanto riguarda l'aumento di capitale mediante emissione di Azioni B.

Il Presidente, prima di aprire la discussione in merito a questo argomento all'ordine del giorno, dichiara che, anche in dipendenza della proroga del POC e della proroga e dell'aumento degli importi degli Aumenti a Servizio del POC, con riferimento al procedimento di legge:

- non si rende necessaria la verifica del rispetto dei limiti di cui all'art. 2412, comma 1, c.c. in quanto il POC è formato da obbligazioni convertibili in Azioni A, come previsto dal quinto comma del citato art. 2412 c.c.;
- è stata predisposta la relazione prevista dall'art. 2441, comma 6, c.c., che illustra, *inter alia*, le motivazioni e la destinazione delle obbligazioni convertibili che si propone di emettere, la convenienza dell'operazione, nonché i criteri per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove Azioni A, derivante dal rapporto di conversione delle obbligazioni, nonchè del prezzo di sottoscrizione delle Azioni B che saranno emesse a servizio dell'aumento mediante emissione di Azioni B (confermando le dichiarazioni e valutazioni a suo tempo rese il 22 giugno 2023); la relazione, che è stata preventivamente sottoposta in bozza al Collegio Sindacale, al fine del rilascio del proprio parere di congruità, nonché alla società di revisione, sul presupposto che tale relazione venisse oggi approvata, viene allegata al presente atto sotto la lettera "**B**";
- in data odierna il Collegio Sindacale ha rilasciato il proprio parere di congruità ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c., sul prezzo di emissione delle nuove Azioni A, derivante dal rapporto di conversione delle obbligazioni, e sul prezzo di sottoscrizione delle nuove Azioni B (confermando le dichiarazioni e valutazioni a suo tempo rese il 22 giugno 2023), parere che si allega al presente verbale sotto la lettera "**C**";
- il collegio sindacale e la società di revisione hanno rinunciato ai termini loro concessi ai sensi di legge;
- la Società non si trova in alcuna delle situazioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. e il capitale è interamente sottoscritto e versato.

Riprendono la parola l'Amministratore Delegato, Stefano Taioli, e l'amministratore Marco Ruini e rappresentano che, essendo soci della società titolare delle Azioni B, BICE s.r.l., sono potenzialmente portatori di

interessi nell'operazione in questione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2391, comma 1, c.c.
Il Presidente mi chiede pertanto di dare lettura della seguente proposta di deliberazione:
"Il Consiglio di Amministrazione di ABC Company Società Benefit S.p.A.,
- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c.;*
- *esaminato il parere di congruità del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c.;*
- *vista la bozza di regolamento del "Prestito Obbligazionario Convertibile ABC Company – 2,00% 2023" ("**Regolamento**" e "**POC**")*

DELIBERA

- 1 -

Di approvare la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c., che trovasi allegata al presente verbale.

- 2 -

Di modificare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno 2023, con verbale in data 27 giugno 2023 n. 25506/15424 rep. Notaio Mario Notari di Milano, che ha esercitato parzialmente la facoltà attribuita al Consiglio di Amministrazione da parte dell'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021 ai sensi dell'art. 2420-ter c.c., al solo fine di:
- modificare la durata del POC da n. 5 (cinque) mesi a n. 6 (sei) mesi a partire dalla data di emissione (con la precisazione che la data di scadenza cadrà l'ultimo giorno del sesto mese successivo al mese in cui cade la data di emissione), fermi restando ogni altra condizione e ogni altro termine del POC e del Regolamento;
- aumentare l'importo nominale dell'aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., in quanto a servizio del POC, a massimi nominali Euro 24.280,00 (ventiquattromiladuecentoottanta virgola zero zero), aumentando conseguentemente il relativo sovrapprezzo a massimi Euro 8.230.920,00 (ottomilioniduecentotrentamilanovecentoventi virgola zero zero), nonché a massime n. 2.428.000 (duemilioniquattrocentoventottomila) le Azioni A di compendio;
- prorogare il termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni del POC al giorno 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro) ovvero, se precedente, alla data di integrale rimborso e/o conversione delle obbligazioni del POC, fermi restando ogni altra condizione e ogni altro termine della deliberazione di aumento del capitale;
- modificare come segue la clausola transitoria contenuta all'art. 6.6 dello statuto sociale: "Il Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno 2023 e in data 27 settembre 2023, in parziale esecuzione della delega conferita ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. dall'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 24.280,00, mediante emissione di massime n. 2.428.000 nuove Azioni A, a servizio del prestito obbligazionario convertibile deliberato nella medesima sede, con termine finale al giorno 31 dicembre 2024

ovvero, se precedente, alla data di integrale rimborso e/o conversione delle obbligazioni del predetto prestito obbligazionario convertibile";
- aumentare l'importo nominale dell'aumento di capitale, offerto in opzione ai soli titolari di Azioni B ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., a massimi nominali Euro 12.140,00 (dodicimilacentoquaranta virgola zero zero), aumentando conseguentemente a massime n. 1.214.000 (unmilioneduecentoquattordicimila) le Azioni B di compendio;
- prorogare il termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale mediante emissione di Azioni B al giorno 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro) ovvero, se precedente, alla data di integrale rimborso e/o conversione delle obbligazioni del POC, fermi restando ogni altra condizione e ogni altro termine della deliberazione di aumento del capitale;
- modificare come segue la clausola transitoria contenuta all'art. 6.7 dello statuto sociale: "Il Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno 2023 e in data 27 settembre 2023, in parziale esecuzione della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c. dall'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2023, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 12.140,00, mediante emissione di massime n. 1.214.000 nuove Azioni B, con termine finale di sottoscrizione al giorno 31 dicembre 2024 ovvero, se precedente, alla data di integrale rimborso e/o conversione delle obbligazioni del prestito obbligazionario convertibile di cui all'art. 6.6".
Pertanto, in esito alle suddette modifiche, si trascrive di seguito la deliberazione assunta in data 22 giugno 2023 sopra citata, così come emendata in data odierna:
«● Di approvare l'emissione del POC di massimi nominali Euro 8.160.000,00 (ottomilionicentosessantamila virgola zero zero) con emissione alla pari di n. 1.600 (milleseicento) (milleseicento) obbligazioni del valore nominale di Euro 5.100,00 (cinquemilacento virgola zero zero) ciascuna, aventi le seguenti caratteristiche:
***- disciplina del POC**:*
le obbligazioni del POC saranno disciplinate dal Regolamento allegato al verbale, che viene approvato in bozza, autorizzando l'Amministratore Delegato, con facoltà di sub-delega, affinché apporti ogni modifica non sostanziale che si rendesse necessaria od opportuna al fine del buon esito dell'operazione di emissione del POC (ivi espressamente incluse le modifiche e le integrazioni necessarie per riflettere le relative date di emissione e di scadenza);
***- tipologia di obbligazioni**:*
le obbligazioni costituiscono titoli nominativi e sono dirette e incondizionate, ma non garantite; esse saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. e l'Emittente presenterà richiesta di ammissione alle negoziazioni sul Segmento Professionale di Euronext Growth Milan;
***- offerta delle obbligazioni**:*
le obbligazioni saranno offerte ad investitori professionali e, ove ammesse, oggetto di negoziazione sul segmento Professionale di Euronext Growth Milan, senza che si renda necessaria la pubblicazione del relativo prospetto di offerta ma esclusivamente la pubblicazione di un apposito documento di ammissione;
***- prezzo di emissione**:*

ciascuna obbligazione è emessa ad un prezzo pari al loro valore nominale;
***- durata**:*
il POC avrà durata n. 6 (sei) mesi a partire dalla data di emissione (con la precisazione che la data di scadenza cadrà l'ultimo giorno del sesto mese successivo al mese in cui cade la data di emissione), salvi i casi di Rimborso in Natura (come definito ai sensi dell'art. 8 del Regolamento) o di conversione anticipata ai sensi dell'art. 7 del regolamento del POC; la data di scadenza non potrà essere successiva al 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro)
***- interessi e pagamenti**:*
le obbligazioni produrranno interessi al tasso fisso annuo lordo del 2% (due per cento) a decorrere dalla data di emissione e sino alla data di scadenza esclusivamente laddove l'Emittente non abbia comunicato, prima della Data di Scadenza, la propria intenzione di perfezionare un'Operazione Rilevante (come definita ai sensi del Regolamento); gli interessi saranno corrisposti agli Obbligazionisti in via posticipata alla scadenza del POC fermo restando che, laddove sia richiesta la conversione delle Obbligazioni, gli interessi maturati saranno corrisposti mediante conversione in Azioni A;
***- conversione**:*
le obbligazioni potranno essere convertite, unitamente al diritto agli interessi maturati ai sensi dell'art. 5.2(ii) del Regolamento, in Azioni A, nel rapporto di n. 1.500 (millecinquecento) Azioni A ogni n. 1 (uno) obbligazione convertita, a richiesta degli obbligazionisti, nella finestra temporale e con le condizioni previste nell'art. 7 del Regolamento;
***- rimborso**:*
il POC sarà rimborsato alla scadenza, in unica soluzione, salvi i casi di Rimborso in Natura (come definito ai sensi dell'art. 8 del Regolamento) o di conversione anticipata ai sensi dell'art. 7 del regolamento del POC;
● Di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, in una o più tranches, per massimi nominali Euro 24.280,00 (ventiquattromiladuecentoottanta virgola zero zero), e massimi Euro 8.230.920,00 (ottomilioniduecentotrentamilanovecentoventi virgola zero zero) a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.428.000 (duemilioniquattrocentoventottomila) Azioni A alle seguenti condizioni:
- le nuove Azioni A vengono emesse, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., in quanto a servizio della conversione delle obbligazioni del POC, sulla base di un rapporto di conversione di n. 1.500 (millecinquecento) Azioni A ogni n. 1 (uno) obbligazione convertita;
- per ogni n. 1 (uno) obbligazione convertita saranno imputati a capitale nominali euro 0,01 (zero virgola zero uno), mentre la residua parte del credito al rimborso di ciascuna obbligazione convertita, maggiorato dei relativi interessi maturati e non riscossi, sarà imputata a riserva sovrapprezzo;
- il termine finale di conversione delle obbligazioni in Azioni A non potrà essere successivo al 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro);
- l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, con effetto dal giorno di Borsa aperta successivo al 20 (venti) dicembre 2023 (duemilaventitré), salvi gli effetti dell'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese;
- viene introdotta nell'art. 6.6 dello statuto sociale la seguente clausola

transitoria: "Il Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno 2023, in parziale esecuzione della delega conferita ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. dall'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 24.280,00, mediante emissione di massime n. 2.428.000 nuove Azioni A, a servizio del prestito obbligazionario convertibile deliberato nella medesima sede, con termine finale al giorno 31 dicembre 2024 ovvero, se precedente, alla data di integrale rimborso e/o conversione delle obbligazioni del predetto prestito obbligazionario convertibile" .

● Di esercitare parzialmente la facoltà attribuita al Consiglio di Amministrazione da parte dell'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2023 ai sensi dell'art. 2443 c.c., e pertanto di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, in una o più tranches, per massimi nominali Euro 12.140,00 (dodicimilacentoquaranta virgola zero zero), mediante emissione di massime n. 1.214.000 (unmilioneduecentoquattordicimila) nuove Azioni B, alle seguenti condizioni:

- le nuove Azioni B dovranno essere offerte in opzione ai soli titolari di Azioni B ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., in proporzione alle Azioni B da essi possedute, al prezzo di Euro 0,01 (zero virgola zero uno) per ogni azione sottoscritta, interamente da imputare a capitale sociale;

- le nuove Azioni B ove sottoscritte dai destinatari dell'offerta entro il termine all'uopo stabilito, senza alcun diritto all'inoptato, verranno emesse subordinatamente all'emissione di nuove Azioni A di compendio dell'aumento di capitale di cui alla deliberazione n. 2, in misura tale per cui, ai sensi dell'art. 6.1 dello statuto sociale, il numero di Azioni B effettivamente emesso sia tale da mantenere inalterato il rapporto di n. 1 (una) Azione B ogni n. 2 (due) Azioni A esistenti (con eventuale arrotondamento in difetto all'unità intera);

- il termine finale di sottoscrizione delle Azioni B viene fissato al giorno 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro) ovvero, se precedente, alla data di integrale rimborso e/o conversione delle obbligazioni del POC;

- l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, con effetto da ciascuna sottoscrizione o da ciascuna tranche di sottoscrizioni (salvo il mantenimento del rapporto 2:1 tra Azioni A e Azioni B), fermi restando gli effetti dell'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese;

Viene introdotta nell'art. 6.7 dello statuto sociale la seguente clausola transitoria: "Il Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno 2023, in parziale esecuzione della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c. dall'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2023, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 12.140,00, mediante emissione di massime n. 1.214.000 nuove Azioni B, con termine finale di sottoscrizione al giorno 31 dicembre 2024 ovvero, se precedente, alla data di integrale rimborso e/o conversione delle obbligazioni del prestito obbligazionario convertibile di cui all'art. 6.6".

● Di confermare al consigliere delegato Stefano Taioli, con facoltà di subdelega e di attribuzione di mandati e incarichi, ogni più ampio potere in relazione alle deliberazioni sopra adottate, ivi inclusi in particolare quelli di stabilire il numero delle tranches di emissione delle Azioni A, delle Azioni B e delle obbligazioni (fissando altresì, inter alia, le date di emissione e di

scadenza di queste ultime, fermo restando che le date di scadenza non potranno essere successive al 31 dicembre 2024), , nonché la dimensione delle medesime, individuare e determinare i destinatari delle obbligazioni e il numero delle Azioni A e delle Azioni B da emettere, di perfezionare ogni atto e dichiarazione necessari per l'emissione delle obbligazioni e delle azioni, nonché per provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale ed allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche od integrazioni che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, ivi compreso il potere di effettuare l'attestazione di cui all'art. 2444 c.c. e il deposito dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 c.c., stabilendo e concordando quanto opportuno per l'attuazione dell'aumento.»"

Il Presidente apre quindi la discussione.

Non essendoci interventi, la proposta viene messa ai voti.

Al termine della votazione, il presidente dà atto che le proposte di deliberazione sono approvate all'unanimità.

* * * * *

Il Presidente passa alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** oggetto della presente verbalizzazione e ricorda che, in parziale esercizio delle Delega 2023 si rende opportuno deliberare un nuovo aumento di capitale finalizzato al collocamento di nuove Azioni A sul mercato Euronext Growth Milan, nonché un nuovo aumento di capitale mediante emissione di Azioni B in ossequio a quanto previsto dall'art. 6.1 dello statuto sociale.

Passa quindi la parola all'Amministratore Delegato Stefano Taioli, il quale espone ai consiglieri la proposta di deliberare un aumento del capitale sociale della Società per massimi nominali Euro 60.000,00 e, in particolare, mediante emissione di: (i) massime n. 4.000.000 nuove Azioni A, da offrire in una o più tranches, con esclusione del diritto di opzione dei soci, nell'ambito di una operazione di collocamento, nelle forme di legge, ad investitori professionali, al fine di allargare la platea degli investitori, attraendo ulteriori investitori istituzionali e professionali, nonché di dotare la Società di nuove risorse per possibili future operazioni di investimento; (ii) massime n. 2.000.000 nuove Azioni B da offrire in opzione ai soli titolari di Azioni B, in proporzione alle Azioni B da essi possedute.

Il Presidente prosegue precisando:

- che ai titolari di Azioni B verrà offerto un complessivo numero di Azioni B tale per cui non sia mai superato il rapporto di n. 1 Azione B per ogni n. 2 Azioni A emesse;
- che le Azioni A di nuova emissione verranno offerte al prezzo unitario di Euro 3,40, di cui Euro 0,01 da imputare a capitale ed Euro 3,39 da imputare a sovrapprezzo per ciascuna azione sottoscritta;
- che le Azioni B di nuova emissione verranno offerte al prezzo unitario di Euro 0,01, interamente da imputare a capitale sociale;

Il Presidente sottolinea che, dal punto di vista del procedimento per l'esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., sia per le nuove Azioni A, sia per le nuove Azioni B:

- è stata predisposta la relazione prevista dall'art. 2441, comma 6, c.c., che illustra, *inter alia*, le motivazioni e la destinazione dell'aumento che si propone di emettere, la convenienza dell'operazione, nonché i criteri per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove Azioni A e delle nuove

Azioni B; la relazione, che è stata preventivamente sottoposta in bozza al Collegio Sindacale, al fine del rilascio del proprio parere di congruità, nonché alla società di revisione, sul presupposto che tale relazione venisse oggi approvata, viene allegata al presente atto sotto la lettera "**D**";
- in data odierna il Collegio Sindacale ha rilasciato il proprio parere di congruità ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c., sul prezzo di emissione delle nuove Azioni A e delle nuove Azioni B, parere che si allega al presente verbale sotto la lettera "**E**";
- il collegio sindacale e la società di revisione hanno rinunciato ai termini loro concessi ai sensi di legge;
- la Società non si trova in alcuna delle situazioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. e il capitale è interamente sottoscritto e versato.
Riprendono la parola l'Amministratore Delegato, Stefano Taioli, e l'amministratore Marco Ruini e rappresentano che, essendo soci della società titolare delle Azioni B, BICE s.r.l., sono potenzialmente portatori di interessi nell'operazione in questione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2391, comma 1, c.c.
Il Presidente, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministratore Delegato, prima di aprire la discussione in merito a questo argomento all'ordine del giorno, chiede pertanto a me notaio di dare lettura della seguente proposta di deliberazione:
Mi chiede pertanto di dare lettura della seguente proposta di deliberazione:
"Il Consiglio di Amministrazione di ABC Company S.p.A. Società Benefit,
- udita l'esposizione del Presidente;
- vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c.;
- esaminato il parere di congruità del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c.;

DELIBERA

– 1 –

Di approvare la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c. che trovasi allegata al presente verbale.

– 2 –

Di esercitare parzialmente la facoltà attribuita al Consiglio di Amministrazione da parte dell'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2023 ai sensi dell'art. 2443 c.c., e, pertanto, di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, in una o più tranches, per massimi nominali Euro 60.000 (sessantamila), per un corrispettivo di massimi Euro 13.620.000 (tredicimilioniseicentoventimila), alle seguenti condizioni:
- massime n. 4.000.000 (quattromilioni) nuove Azioni A vengono offerte, con esclusione del diritto di opzione che sarebbe spettato ai titolari di Azioni A, a investitori professionali nell'ambito di una operazione di collocamento, nelle forme di legge, al prezzo di Euro 3,4 (trevirgolaquattro) per ogni Azione A, di cui Euro 0,01 (zerovirgolazerouno) da imputare a capitale ed Euro 3,39 (trevirgolatrentanove) da imputare a sovrapprezzo;
- massime n. 2.000.000 (duemilioni) nuove Azioni B vengono offerte in opzione ai titolari di Azioni B, in proporzione alle Azioni B da essi possedute, al prezzo di Euro 0,01 (zero virgola zero uno) per ogni azione sottoscritta, interamente da imputare a capitale sociale, fermo restando che il numero di Azioni B che verranno effettivamente emesse sarà tale da

mantenere inalterato il rapporto di n. 1 Azione B ogni n. 2 Azioni A esistenti con eventuale riduzione rispetto al massimo di n. 1 (una) Azione B offerta;
- il termine finale di sottoscrizione delle Azioni A e delle Azioni B di nuova emissione, ai sensi dell'art. 2439 c.c., viene fissato al giorno 31 (trentuno) luglio 2024 (duemilaventiquattro);
- l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, con effetto da ciascuna sottoscrizione o da ciascuna tranche di sottoscrizioni (salvo il mantenimento del rapporto 2:1 tra Azioni A e Azioni B), salvi gli effetti dell'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese;
- viene introdotta nell'art. 6.7 la seguente clausola transitoria: "Il Consiglio di Amministrazione in data 27 settembre 2023, in parziale esecuzione della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c. dall'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2023, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 60.000, mediante emissione di massime n. 4.000.000 nuove Azioni A e massime n. 2.000.000 nuove Azioni B, con termine finale di sottoscrizione al giorno 31 luglio 2024";
Viene conferito al consigliere delegato Stefano Taioli e al consigliere Marco Ruini, in via disgiunta e con facoltà di subdelega e di attribuzione di mandati e incarichi, ogni più ampio potere in relazione alle deliberazioni sopra adottate, ivi inclusi in particolare quelli di stabilire il numero delle tranches e la dimensione delle stesse, individuare e determinare i destinatari del collocamento e il numero delle azioni da allocare, di perfezionare ogni atto e dichiarazione necessari per l'emissione delle azioni, nonché per provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale ed allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche od integrazioni che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, ivi compreso il potere di effettuare l'attestazione di cui all'art. 2444 c.c. e il deposito dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 c.c., stabilendo e concordando quanto opportuno per l'attuazione dell'aumento."
Il Presidente apre quindi la discussione.
Non essendoci interventi, la proposta viene messa ai voti.
Al termine della votazione, il presidente dà atto che le proposte di deliberazione sono approvate all'unanimità.

*** * * * ***

La trattazione dei punti all'ordine del giorno termina alle ore 15,22, dandosi atto che gli ulteriori argomenti saranno oggetto di separata verbalizzazione a cura della Società.
A richiesta del Presidente, si allegano al presente verbale:
"A" Elenco degli intervenuti
"B" Relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c. sul secondo punto all'ordine del giorno;
"C" Parere di congruità del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c. sul secondo punto all'ordine del giorno;
"D" Relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c. sul terzo punto all'ordine del giorno;
"E" Parere di congruità del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c. sul terzo punto all'ordine del giorno;
"F" Statuto sociale aggiornato a quanto sopra deliberato (che tiene altresì conto del testo di statuto in corso di iscrizione nell'ambito di una formalità ex

art. 2444 c.c.).

* * *

Copie e Trattamento dati personali.

Il Presidente ha preso atto che il notaio è tenuto a rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copie, estratti e certificati del presente atto.

Il Presidente ha autorizzato il notaio a inviare, anche attraverso la piattaforma di condivisione documentale dello studio notarile, copie, estratti e certificati del presente atto e dei relativi adempimenti, unitamente ai dati personali in essi contenuti, alla stessa società, nonché ai professionisti e/o rappresentanti da esse indicati.

I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 18,55 di questo giorno due ottobre duemilaventitre.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di sei fogli ed occupa undici pagine sin qui.

Firmato Federico Mottola Lucano

SPAZIO ANNULLATO

ELENCO DEGLI INTERVENUTI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nome e cognome	*audio-conferenza/teleconferenza*	*assente*
GIORGIO RUINI (Presidente)	X	
STEFANO TAIOLI (AMMINISTRATORE DELEGATO)	X	
CLAUDIO ROBERTO CALABI	X	
LISA VASCELLARI DAL FIOL	X	
CLAUDIO BULGARELLI	X	
ALESSANDRO SQUERI	X	
MARCO RUINI	X	

COLLEGIO SINDACALE

nome e cognome	*audio-conferenza/teleconferenza*	*assente*
ALESSANDRO NADASI (Presidente)	X	
MARIA PELLEGRINO	X	
CARLA RICCI	X	

Allegato " A " all'atto in data 2-10-2023 **n.** 11257/5770 **rep.**

FEDERICO MOTTOLA LUCANO DI CIBILELIAO NOTAIO IN DIAIO

SPAZIO ANNULLATO

Allegato " B "all'atto
in data 2-10-2023
n. 11257/5770 rep.

ABC COMPANY S.P.A. SOCIETA' BENEFIT

(la "Società")

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

EX ARTICOLO 2441, COMMA 6, DEL CODICE CIVILE

SULLA PROPOSTA DI CUI AL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 27 SETTEMBRE 2023

* * *

1. Premessa

In data 28 settembre 2021, l'Assemblea straordinaria di ABC Company Società Benefit S.p.A. ("**ABC**" e la "**Società**") ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-*ter* del codice civile, la delega a emettere obbligazioni convertibili in Azioni A, in una o più volte, per massimi euro 50.000.000 da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le obbligazioni presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, con conseguente aumento di capitale, in una o più volte e in via scindibile, a servizio della conversione mediante emissione di Azioni A aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (la "**Delega 2021**").

Nell'ambito della predetta facoltà, l'Assemblea straordinaria ha altresì attribuito all'organo amministrativo, tra l'altro, la facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione di detti strumenti finanziari e, in generale, ogni più ampia facoltà di definire termini, modalità e condizioni a ciò collegate.

Inoltre, in aggiunta alla predetta delega, in data 26 aprile 2023, l'Assemblea straordinaria ha deliberato, previa revoca della parte non esercitata della delega conferita dall'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021, come modificata ed integrata dall'assemblea del 13 dicembre 2021, di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, di aumentare, a pagamento, in una o più volte, entro i cinque anni successivi, il capitale sociale, per l'importo complessivo massimo, comprensivo del sovrapprezzo, di euro 50.000.000, mediante emissione di Azioni A e di Azioni B, in misura proporzionale, rispettivamente alle Azioni A e alle Azioni B esistenti, con facoltà di stabilire diversamente il prezzo di emissione delle due categorie di Azioni e con facoltà di escludere il diritto di opzione per le Azioni A, ai sensi dell'art. 2441, commi 4, secondo periodo, 5 e/o 8, c.c., nel rispetto dei criteri di legge e in quanto da collocare a investitori professionali di elevato *standing* e/o *partner* strategici industriali e/o finanziari per facilitarne l'ingresso nella compagine sociale o da collocare agli amministratori e dipendenti della Società nell'ambito di piani incentivazione azionari, al fine di assicurare o migliorare le negoziabilità delle azioni stesse su Euronext Growth Milan.

In data 22 giugno 2023 il Consiglio di Amministrazione – in esecuzione parziale della Delega 2021 – aveva deliberato di approvare l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile denominato "*Prestito Obbligazionario Convertibile ABC Company – 2,00% 2023*" di massimi nominali Euro 8.160.000,00, con emissione alla pari di n. 1.600 obbligazioni del valore nominale di Euro 5.100,00 ciascuna (il "**POC**"), da offrire – con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile – a investitori qualificati. Tra le caratteristiche del POC era stata, *inter alia*, stabilita la relativa durata in n. 5 (cinque) mesi (*i.e.*, sino al 31 (trentuno) dicembre 2023 a fronte dell'emissione del medesimo prevista per il mese di luglio 2023), salvi i casi di Rimborso in Natura (come definito ai sensi dell'art. 8 del regolamento del POC) o di conversione anticipata ai sensi dell'art. 7 del regolamento del POC.

Stante, alla data odierna, la mancata emissione del POC il Consiglio di Amministrazione intende:

(i) modificarne il relativo regolamento fissando la durata del POC in n. 6 (sei) mesi a partire dalla data di emissione (con la precisazione che la data di scadenza cadrà l'ultimo giorno del sesto mese successivo al mese in cui cade la data di emissione), salvi i casi di Rimborso in Natura (come definito ai sensi dell'art. 8 del regolamento del POC) o di conversione anticipata ai sensi dell'art. 7 del regolamento del POC;

(ii) attribuire al consigliere delegato Stefano Taioli, *inter alia*, ogni più ampio potere per procedere all'emissione del POC (nei termini meglio dettagliati nella proposta di deliberazione) determinando, di conseguenza, la data di emissione e la data di scadenza del medesimo, a condizione che quest'ultima non cada oltre il 31 dicembre 2024; e

(iii) alla luce di quanto previsto al precedente punto (i), prorogare i termini finali di sottoscrizione del Primo Aumento di Capitale e del Secondo Aumento di Capitale (come di seguito definiti) al 31 dicembre 2024, ovvero, se precedente, alla data di integrale rimborso e/o conversione delle obbligazioni del POC.

A fronte di quanto precede, la presente relazione ha come obiettivo quello di riepilogare le ragioni sottese alle proposte di aumento di capitale e all'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile in relazione al Primo Aumento di Capitale, dando altresì atto della proroga del termine finale di quest'ultimo e del Secondo Aumento di Capitale fino al 31 dicembre 2024.

Al riguardo, si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione ritiene ancora valide e attuali le ragioni sottese alle proposte di aumento di capitale e all'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile già delineate nella relazione *ex* art. 2441, comma 6, del Codice Civile predisposta in occasione del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2023, dal momento che – ferme restando la proroga del termine finale di sottoscrizione e la modifica della durata del POC –i termini e le condizioni dell'operazione nel contesto della quale il Primo Aumento di Capitale è stato deliberato sono rimasti immutati e parimenti invariato è rimasto il razionale economico e di *business* sotteso alla medesima

2. Sulle proposte di aumento di capitale

Il Consiglio di Amministrazione intende avvalersi delle facoltà al medesimo delegate per deliberare:

1) a valere sulla delega *ex* 2420-*ter* del Codice Civile conferita dall'Assemblea in data 28 settembre 2021, l'emissione di obbligazioni convertibili, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile di valore nominale complessivo massimo pari a Euro 8.160.000,00 (ottomilionicentosessantamila /00) per massime n. 1600 (milleseicento) obbligazioni (le "**Obbligazioni**"), del valore nominale di Euro 5.100,00 (cinquemilacento/00) cadauna, in taglio non frazionabile, convertibili in Azioni A della Società, con contestuale aumento di capitale a servizio della conversione e dell'eventuale pagamento degli interessi maturati sulle Obbligazioni mediante emissione di Azioni A della Società (le "**Azioni di Compendio**"), a pagamento e in via scindibile, per massimi nominali Euro 24.280,00 (ventiquattromiladuecentoottanta/00), e massimi Euro 8.230.920,00 (ottomilioniduecentotrentamilanovecentoventi/00) a titolo di sovrapprezzo, di cui Euro 0,01 (zerovirgolazerouno) per Azione A a titolo di capitale nominale ed Euro 3,39 (trevirgolatrentanove) a titolo di sovrapprezzo, da realizzarsi mediante emissione, in una o più *tranche*, di massime n. 2.428.000 (duemilioniquattrocentoventottomila) Azioni A, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile (il "**Primo Aumento di Capitale**");

2) a valere sulla delega conferita dall'Assemblea in data 26 aprile 2023, in conseguenza della sottoscrizione delle Azioni A emesse a seguito dell'esercizio del Primo Aumento di Capitale, un aumento del capitale sociale a pagamento, per un importo massimo complessivo di Euro 12.140,00 (dodicimilacentoquaranta), a titolo di capitale nominale senza sovrapprezzo, da realizzarsi mediante emissione, in una o più *tranche*, di massime n. 1.214.000 (unmilioneduecentoquattordicimila) Azioni B, al prezzo unitario di Euro 0,01 (zerovirgolazerouno), da offrire in opzione ai titolari di Azioni B, in proporzione alle Azioni B dai

medesimi possedute, fermo restando che ai titolari di Azioni B verrà offerto un complessivo numero di Azioni B tale per cui non sia mai superato il rapporto di n. 1 Azione B per ogni n. 2 Azioni A emesse (il "**Secondo Aumento di Capitale**").

Sia le azioni emesse nel contesto del Primo Aumento di Capitale al servizio del POC, che le azioni rivenienti dal Secondo Aumento di Capitale, saranno azioni ordinarie della Società ed avranno lo stesso godimento delle azioni ordinarie attualmente in circolazione.

3. Ragioni dell'esclusione e della limitazione del diritto di opzione

Il Primo Aumento di Capitale ed il POC perseguono lo scopo, coerente con l'attribuzione all'organo amministrativo della Società di una delega a tal riguardo, di reperire, in modo rapido ed efficiente, capitale di rischio da impiegarsi al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie per perseguire l'oggetto sociale ed in particolare promuovere ed effettuare *club deal* e operazioni di aggregazione aziendale sulle imprese *target* di volta in volta individuate dalla Società.

In particolare si segnala che, come specificato nel regolamento del POC, è possibile che la Società, in sede di perfezionamento di un'operazione con una impresa *target*, possa contemplare anche il rimborso in natura, in tutto o in parte, del prestito obbligazionario, prevedendo l'attribuzione agli obbligazionisti di uno o più strumenti finanziari, ai termini e alle condizioni di volta in volta stabilite dalla Società (il "**Rimborso in Natura**") e specificati mediante una comunicazione che indicherà, *inter alia*, la formula – discrezionalmente determinata dal Consiglio di Amministrazione – sulla base del quale sarà calcolato il numero di strumenti finanziari da attribuire in concambio agli obbligazionisti a titolo di Rimborso in Natura, con una descrizione della specifica operazione nell'ambito della quale opererebbe tale tipologia di rimborso del POC.

Inoltre, per garantire una maggiore liquidità dei POC medesimi, la Società proporrà domanda di ammissione alla quotazione del POC presso Euronext Growth Milan, segmento professionale, sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Si specifica in aggiunta, che, come disciplinato nel regolamento del POC, qualora la Società non abbia comunicato la propria intenzione di perfezionare un'operazione con una impresa *target* entro i tempi e le modalità previsti nel medesimo regolamento, in caso di conversione delle Obbligazioni, gli interessi maturati saranno corrisposti mediante conversione in Azioni di Compendio sulla base di un rapporto di conversione pari a n. 1.500 Azioni di Compendio ogni n. 1 Obbligazione.

Per un maggiore approfondimento sulla struttura del POC, con particolare riferimento, *inter alia*, all'ammontare, alla sua durata, al meccanismo e rapporto di conversione, agli interessi e ai termini di prescrizione, si rinvia al regolamento del POC allegato alla presente relazione *sub* Allegato A.

Quanto al Secondo Aumento di Capitale, quest'ultimo sarà offerto ai titolari di azioni B esclusivamente al fine di mantenere inalterato il rapporto tra le due categorie di azioni nel caso in cui siano emesse e sottoscritte nuove Azioni A in virtù del Primo Aumento di Capitale.

4. La determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione e del rapporto di conversione del POC

Come sopra specificato, per il Primo Aumento di Capitale viene escluso il diritto di opzione spettante agli aventi diritto, mentre il Secondo Aumento di Capitale è integralmente offerto in opzione ai titolari di Azioni B.

In particolare, ai fini della presente relazione, in conformità con la delega ricevuta dall'Assemblea straordinaria del 28 settembre 2021, il Primo Aumento di Capitale a servizio del POC è riservato ad investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima.

Pertanto, ai sensi del quinto comma dell'articolo 2441 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione della Società è chiamato a determinare (i) il prezzo di emissione delle azioni e (ii) il rapporto di conversione delle Azioni di Compendio offerte in conversione ai sottoscrittori delle obbligazioni convertibili emesse con il POC.

La determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione

La delibera assembleare del 28 settembre 2021, dispone che, per la determinazione del prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove Azioni A, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-*ter* del Codice Civile (o a ciascuna loro *tranche*), dovrà tenersi conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo della Società, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando il limite costituito dal valore minimo del patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell'ultimo bilancio consolidato approvato per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni e le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili.

Tenuto conto di quanto sopra specificato, il Consiglio di Amministrazione propone che il prezzo di emissione delle nuove Azioni A sia pari a Euro 3,4 per ogni Azione A di nuova emissione, immutato rispetto alla delibera del 22 giugno u.s.

Con riferimento ai criteri relativi alla determinazione dei predetti prezzi, si evidenzia che gli stessi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, sono stati determinati dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto, tra l'altro, del patrimonio netto della Società, da intendersi come valore "economico" della Società.

A tal riguardo si segnala che al 31 dicembre 2022 il valore del patrimonio netto per azione A risultava essere pari a Euro 3,3523 mentre al 30 giugno 2023 il valore del patrimonio netto per azione A risultava essere pari a Euro 3,3179, pari al NAV per Azione A rispettivamente al 31 dicembre 2022 e al 30 giugno 2023.

Le Azioni B rivenienti dal Secondo Aumento di Capitale saranno emesse ad un prezzo pari ad Euro 0,01 per ogni Azione B di nuova emissione, essendo il patrimonio netto e il NAV delle Azioni B negativo al 31 dicembre 2022 e al 30 giugno 2023.

La determinazione del rapporto di conversione del POC

Per quanto concerne la determinazione del rapporto di conversione delle obbligazioni emesse in ragione del POC, questo Consiglio di Amministrazione ritiene ragionevole determinare un rapporto di conversione fisso.

In particolare, come anche specificato nel Regolamento del POC *sub* Allegato A, il Consiglio di Amministrazione propone che la conversione sia effettuata sulla base di un rapporto di conversione pari a n. 1.500 Azioni di Compendio ogni n. 1 Obbligazione.

Il Consiglio di Amministrazione fa quindi presente che in caso di conversione totale del POC e del pagamento

in natura delle cedole la diluizione massima sarà di *2.424.000* Azioni A.

5. Proposta di deliberazione

Considerato tutto quanto sopra rappresentato, per quanto attiene al secondo punto all'ordine del giorno, si riporta di seguito la proposta di deliberazione che verrà sottoposta al Consiglio di Amministrazione:

"Il Consiglio di Amministrazione di ABC Company Società Benefit S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c.;*
- *esaminato il parere di congruità del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c.;*
- *vista la bozza di regolamento del "Prestito Obbligazionario Convertibile ABC Company – 2,00% 2023" ("**Regolamento**" e "**POC**")*

DELIBERA

- 1 –

Di approvare la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c., che trovasi allegata al presente verbale.

- 2 -

Di modificare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno 2023, con verbale in data 27 giugno 2023 n. 25506/15424 rep. Notaio Mario Notari di Milano, che ha esercitato parzialmente la facoltà attribuita al Consiglio di Amministrazione da parte dell'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021 ai sensi dell'art. 2420-ter c.c., al solo fine di:

- *modificare la durata del POC da n. 5 (cinque) mesi in n. 6 (sei) mesi a partire dalla data di emissione (con la precisazione che la data di scadenza cadrà l'ultimo giorno del sesto mese successivo al mese in cui cade la data di emissione), fermi restando ogni altra condizione e ogni altro termine del POC e del Regolamento;*
- *aumentare l'importo nominale dell'aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., in quanto a servizio del POC, a massimi nominali Euro 24.280,00 (ventiquattromiladuecentoottanta/00), aumentando conseguentemente il relativo sovrapprezzo a massimi Euro 8.230.920,00 (ottomilioniduecentotrentamilanovecentoventi/00), nonché a massime n. 2.428.000 le Azioni A di compendio;*
- *prorogare il termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni del POC, fermi restando ogni altra condizione e ogni altro termine della deliberazione di aumento del capitale;*
- *modificare come segue la clausola transitoria contenuta all'art. 6.6 dello statuto sociale: "Il Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno 2023, in parziale esecuzione della delega conferita ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. dall'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 24.280,00, mediante emissione di massime n. 2.428.000 nuove Azioni A, a servizio del prestito obbligazionario convertibile deliberato nella medesima sede, con termine finale al giorno 31 dicembre 2024 ovvero, se precedente, alla data di integrale rimborso e/o conversione delle obbligazioni del predetto prestito obbligazionario convertibile".*

- *aumentare l'importo nominale dell'aumento di capitale, offerto in opzione ai soli titolari di Azioni B ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., a massimi nominali Euro 12.140,00 (dodicimilacentoquaranta/00), aumentando conseguentemente a massime n. 1.214.000 le Azioni B di compendio;*

- *prorogare il termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale mediante emissione di Azioni B, fermi restando ogni altra condizione e ogni altro termine della deliberazione di aumento del capitale;*

- *modificare come segue la clausola transitoria contenuta all'art. 6.7 dello statuto sociale: "Il Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno 2023, in parziale esecuzione della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c. dall'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2023, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 12.120,00, mediante emissione di massime n. 1.212.000 nuove Azioni B, con termine finale di sottoscrizione al giorno 31 dicembre 2024 ovvero, se precedente, alla data di integrale rimborso e/o conversione delle obbligazioni del prestito obbligazionario convertibile di cui all'art. 6.6".*

Pertanto, in esito alle suddette modifiche, si trascrive di seguito la deliberazione assunta in data 22 giugno 2023 sopra citata, così come emendata in data odierna:

"Di approvare l'emissione del POC di massimi nominali Euro 8.160.000,00 con emissione alla pari di n. 1.600 obbligazioni del valore nominale di Euro 5.100,00 ciascuna, aventi le seguenti caratteristiche:

- ***disciplina del POC:***

le obbligazioni del POC saranno disciplinate dal Regolamento allegato al verbale, che viene approvato in bozza, autorizzando l'Amministratore Delegato, con facoltà di sub-delega, affinché apporti ogni modifica non sostanziale che si rendesse necessaria od opportuna al fine del buon esito dell'operazione di emissione del POC (ivi espressamente incluse le modifiche e le integrazioni necessarie per riflettere le relative date di emissione e di scadenza);

- ***tipologia di obbligazioni:***

le obbligazioni costituiscono titoli nominativi e sono dirette e incondizionate, ma non garantite; esse saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. e l'Emittente presenterà richiesta di ammissione alle negoziazioni sul Segmento Professionale di Euronext Growth Milan;

- ***offerta delle obbligazioni:***

le obbligazioni saranno offerte ad investitori professionali e, ove ammesse, oggetto di negoziazione sul segmento Professionale di Euronext Growth Milan, senza che si renda necessaria la pubblicazione del relativo prospetto di offerta ma esclusivamente la pubblicazione di un apposito documento di ammissione;

- ***prezzo di emissione:***

ciascuna obbligazione è emessa ad un prezzo pari al loro valore nominale;

- ***durata:***

il POC avrà durata n. 6 (sei) mesi a partire dalla data di emissione (con la precisazione che la data di scadenza cadrà l'ultimo giorno del sesto mese successivo al mese in cui cade la data di emissione), salvi i casi di Rimborso in Natura (come definito ai sensi dell'art. 8 del Regolamento) o di conversione anticipata ai sensi dell'art. 7 del regolamento del POC; la data di scadenza non potrà essere successiva al 31 dicembre 2024

- ***interessi e pagamenti:***

le obbligazioni produrranno interessi al tasso fisso annuo lordo del 2% a decorrere dalla data di emissione e sino alla data di scadenza esclusivamente laddove l'Emittente non abbia comunicato, prima della Data di Scadenza, la propria intenzione di perfezionare un'Operazione Rilevante (come definita ai sensi del Regolamento); gli interessi saranno corrisposti agli Obbligazionisti in via posticipata alla scadenza del POC fermo restando che, laddove sia richiesta la conversione delle Obbligazioni, gli interessi maturati saranno corrisposti mediante conversione in Azioni A;

- ***conversione:***

le obbligazioni potranno essere convertite, unitamente al diritto agli interessi maturati ai sensi dell'art. 5.2(ii) del Regolamento, in Azioni A, nel rapporto di n. 1.500 Azioni A ogni n. 1 obbligazione convertita, a richiesta degli obbligazionisti, nella finestra temporale e con le condizioni previste nell'art. 7 del Regolamento;

- ***rimborso:***

il POC sarà rimborsato alla scadenza, in unica soluzione, salvi i casi di Rimborso in Natura (come definito ai sensi dell'art. 8 del Regolamento) o di conversione anticipata ai sensi dell'art. 7 del regolamento del POC;

Di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, in una o più tranches, per massimi nominali Euro 24.280,00, e massimi Euro 8.230.920,00 a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.428.000 Azioni A alle seguenti condizioni:

- *le nuove Azioni A vengono emesse, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., in quanto a servizio della conversione delle obbligazioni del POC, sulla base di un rapporto di conversione di n. 1.500 Azioni A ogni n. 1 obbligazione convertita;*

- *per ogni n. 1 obbligazione convertita saranno imputati a capitale nominali euro 0,01, mentre la residua parte del credito al rimborso di ciascuna obbligazione convertita, maggiorato dei relativi interessi maturati e non riscossi, sarà imputata a riserva sovrapprezzo;*

- *il termine finale di conversione delle obbligazioni in Azioni A non potrà essere successivo al 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventitre);*

- *l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, con effetto dal giorno di Borsa aperta successivo al 20 dicembre 2023, salvi gli effetti dell'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese;*

- *viene introdotta nell'art. 6.6 dello statuto sociale la seguente clausola transitoria: "Il Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno 2023, in parziale esecuzione della delega conferita ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. dall'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 24.280,00, mediante emissione di massime n. 2.428.000 nuove Azioni A, a servizio del prestito obbligazionario convertibile deliberato nella medesima sede, con termine finale al giorno 31 dicembre 2024 ovvero, se precedente, alla data di integrale rimborso e/o conversione delle obbligazioni del predetto prestito obbligazionario convertibile".*

Di esercitare parzialmente la facoltà attribuita al Consiglio di Amministrazione da parte dell'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2023 ai sensi dell'art. 2443 c.c., e pertanto di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, in una o più tranches, per massimi nominali Euro 12.140,00, mediante emissione di massime n. 1.214.000 nuove Azioni B, alle seguenti condizioni:

- *le nuove Azioni B dovranno essere offerte in opzione ai soli titolari di Azioni B ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., in proporzione alle Azioni B da essi possedute, al prezzo di Euro 0,01 per ogni azione sottoscritta, interamente da imputare a*

capitale sociale;

- *le nuove Azioni B ove sottoscritte dai destinatari dell'offerta entro il termine all'uopo stabilito, senza alcun diritto all'inoptato, verranno emesse subordinatamente all'emissione di nuove Azioni A di compendio dell'aumento di capitale di cui alla deliberazione n. 2, in misura tale per cui, ai sensi dell'art. 6.1 dello statuto sociale, il numero di Azioni B effettivamente emesso sia tale da mantenere inalterato il rapporto di n. 1 (una) Azione B ogni n. 2 (due) Azioni A esistenti (con eventuale arrotondamento in difetto all'unità intera);*

- *il termine finale di sottoscrizione delle Azioni B viene fissato al giorno 31 dicembre 2024 ovvero, se precedente, alla data di integrale rimborso e/o conversione delle obbligazioni del POC;*

- *l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, con effetto da ciascuna sottoscrizione o da ciascuna tranche di sottoscrizioni (salvo il mantenimento del rapporto 2:1 tra Azioni A e Azioni B), fermi restando gli effetti dell'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese;*

- *Viene introdotta nell'art. 6.7 dello statuto sociale la seguente clausola transitoria: "Il Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno 2023, in parziale esecuzione della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c. dall'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2023, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 12.120,00, mediante emissione di massime n. 1.212.000 nuove Azioni B, con termine finale di sottoscrizione al giorno 31 dicembre 2024 ovvero, se precedente, alla data di integrale rimborso e/o conversione delle obbligazioni del prestito obbligazionario convertibile di cui all'art. 6.6".*

Di confermare al consigliere delegato Stefano Taioli, con facoltà di subdelega e di attribuzione di mandati e incarichi, ogni più ampio potere in relazione alle deliberazioni sopra adottate, ivi inclusi in particolare quelli di stabilire il numero delle tranches di emissione delle Azioni A, delle Azioni B e delle obbligazioni (fissando altresì, inter alia, le date di emissione e di scadenza di queste ultime, fermo restando che le date di scadenza non potranno essere successive al 31 dicembre 2024), , nonché la dimensione delle medesime, individuare e determinare i destinatari delle obbligazioni e il numero delle Azioni A e delle Azioni B da emettere, di perfezionare ogni atto e dichiarazione necessari per l'emissione delle obbligazioni e delle azioni, nonché per provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale ed allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche od integrazioni che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, ivi compreso il potere di effettuare l'attestazione di cui all'art. 2444 c.c. e il deposito dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 c.c., stabilendo e concordando quanto opportuno per l'attuazione dell'aumento."

* * *

Il Collegio Sindacale metterà a disposizione il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni redatto ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, del Codice Civile.

Milano, 27 settembre 2023

per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato,

Stefano Taioli

FEDERICO MOTTOLA LUCANO DI GUGLIELMO NOTAIO IN MILANO

SPAZIO ANNULLATO

Allegato " C "all'atto
in data 2-10-2023
n. 11257/5770 rep.

PARERE DI CONGRUITA' DEL COLLEGIO SINDACALE EX ART. 2441, COMMA 6, CODICE CIVILE

Il Collegio Sindacale di ABC Company S.p.A. società benefit ("ABC" o la "Società"),

premesso che

- l'Assemblea degli Azionisti della Società del 28 settembre 2021 ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, la delega a emettere obbligazioni convertibili in Azioni A, in una o più volte, per massimi euro 50.000.000, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le obbligazioni presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, con conseguente aumento di capitale, in una o più volte e in via scindibile, a servizio della conversione mediante emissione di Azioni A aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione.
- nell'ambito della già menzionata facoltà, l'Assemblea straordinaria ha altresì attribuito all'organo amministrativo, tra l'altro, la facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione di detti strumenti finanziari e, in generale, ogni più ampia facoltà di definire termini, modalità e condizioni a ciò collegate.
- in aggiunta alla predetta delega, in data 26 aprile 2023, l'Assemblea straordinaria ha deliberato, previa revoca della parte non esercitata della delega conferita dall'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021, come modificata ed integrata dall'assemblea del 13 dicembre 2021, di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, di aumentare, a pagamento, in una o più volte, entro i cinque anni successivi, il capitale sociale, per l'importo complessivo massimo, comprensivo del sovrapprezzo, di euro 50.000.000, mediante emissione di Azioni A e di Azioni B, in misura proporzionale, rispettivamente alle Azioni A e alle Azioni B esistenti, con facoltà di stabilire diversamente il prezzo di emissione delle due categorie di Azioni e con facoltà di escludere il diritto di opzione per le Azioni A, ai sensi dell'art. 2441, commi 4, secondo periodo, 5 e/o 8, c.c., nel rispetto dei criteri di legge e in quanto da collocare a investitori professionali di elevato standing e/o partner strategici industriali e/o finanziari per facilitarne l'ingresso nella compagine sociale o da collocare agli amministratori e dipendenti della Società nell'ambito di piani incentivazione azionari, al fine di assicurare o migliorare le negoziabilità delle azioni stesse su Euronext Growth Milan.

- il Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno 2023, in esecuzione della parziale Delega, aveva deliberato di approvare l'emissione del POC di massimi nominali euro 8.160.000,00 con emissione alla pari di n. 1.600 obbligazioni del valore nominale di euro 5.100,00 ciascuna (il "**POC**"). Tra le caratteristiche del POC era stata, inter alia, stabilita la durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2023, salvi i casi di Rimborso in Natura (come definito ai sensi dell'art. 8 del Regolamento) o di conversione anticipati.
- Tenuto conto dell'intenzione del Consiglio di Amministrazione, a valere sulla parziale Delega già esercitata, di estendere la durata del POC sino al 30 (trenta) aprile 2024, salvi i casi di Rimborso in Natura (come definito ai sensi dell'art. 8 del Regolamento) o di conversione anticipati la presente relazione ha come obiettivo quello di riepilogare le ragioni dell'esclusione e della limitazione del diritto di opzione degli aumenti di capitale a servizio del POC nonché di proporre la medesima delibera estendendo la durata dal 31 (trentuno) dicembre 2023 sino al 30 (trenta) aprile 2024;
- il Consiglio di Amministrazione intende ora avvalersi delle facoltà al medesimo delegate per deliberare:
- a valere sulla delega ex 2420-ter del Codice Civile conferita dall'Assemblea in data 28 settembre 2021, l'emissione di obbligazioni convertibili, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile di valore nominale complessivo massimo pari a euro 8.160.000,00 per n. 1600 obbligazioni del valore nominale di euro 5.100 cadauna, in taglio non frazionabile, convertibili in Azioni A della Società, con contestuale aumento di capitale a servizio della conversione e dell'eventuale pagamento degli interessi maturati sulle Obbligazioni mediante emissione di Azioni A della Società, a pagamento e in via scindibile, per massimi nominali euro 24.240,00 e massimi euro 8.217.360,00 a titolo di sovrapprezzo, di cui euro 0,01 per Azione A a titolo di capitale nominale ed euro 3,39 a titolo sovraprezzo, da realizzarsi mediante emissione, in una o più tranche, di massime n. 2.424.000 Azioni A, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile (il "Primo Aumento di Capitale");
- a valere sulla delega conferita dall'Assemblea in data 26 aprile 2023, in conseguenza della sottoscrizione delle Azioni A emesse a seguito dell'esercizio del Primo Aumento di Capitale, un aumento del capitale sociale a pagamento, per un importo massimo complessivo di euro 12.120,00, a titolo di capitale nominale senza sovrapprezzo, da realizzarsi mediante emissione, in una o più tranche, di massime n. 1.212.000 Azioni B, al prezzo unitario di euro 0,01, da offrire in opzione ai titolari di Azioni B, in proporzione alle Azioni B dai medesimi possedute, fermo restando che ai titolari di Azioni B verrà offerto un complessivo

numero di Azioni B tale per cui non sia mai superato il rapporto di n. 1 Azione B per ogni n. 2 Azioni A emesse (il "Secondo Aumento di Capitale").

- il Primo Aumento di Capitale ed il POC perseguono lo scopo, coerente con l'attribuzione all'organo amministrativo della Società di una delega in modo da reperire, in modo rapido ed efficiente, capitale di rischio da impiegarsi per il raggiungimento dell'oggetto sociale ed in particolare promuovere ed effettuare club deal e operazioni di aggregazione aziendale sulle imprese target di volta in volta individuate dalla Società.
- in particolare si segnala che, come specificato nel regolamento del POC, è possibile che la Società, in sede di perfezionamento di un'operazione con una impresa target, possa contemplare anche il rimborso in natura, in tutto o in parte, del prestito obbligazionario, prevedendo l'attribuzione agli obbligazionisti di uno o più strumenti finanziari, ai termini e alle condizioni di volta in volta stabilite dalla Società (il "Rimborso in Natura") e specificati mediante una comunicazione che indicherà, inter alia, la formula - discrezionalmente determinata dal Consiglio di Amministrazione - sulla base del quale sarà calcolato il numero di strumenti finanziari da attribuire in concambio agli obbligazionisti a titolo di Rimborso in Natura, con una descrizione della specifica operazione nell'ambito della quale opererebbe tale tipologia di rimborso del POC. Inoltre, per garantire una maggiore liquidità dei POC medesimi, la Società proporrà domanda di ammissione alla quotazione del POC presso Euronext Growth Milan PRO, sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Criteri di determinazione del prezzo di emissione

Come sopra specificato, per il Primo Aumento di Capitale viene escluso il diritto di opzione spettante agli aventi diritto, mentre il Secondo Aumento di Capitale è integralmente offerto in opzione ai titolari di Azioni B.

Il Primo Aumento di Capitale a servizio del POC è riservato ad investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima.

Pertanto, ai sensi del quinto comma dell'articolo 2441 del Codice civile, il Consiglio di Amministrazione della Società è chiamato a determinare (i) il prezzo di emissione delle azioni e (ii) il rapporto di conversione delle Azioni di Compendio offerte in conversione ai sottoscrittori delle obbligazioni convertibili emesse con il POC.

Con riferimento al prezzo di emissione delle nuove azioni, la delibera assembleare del 28 settembre 2021, dispone che, per la determinazione del prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove Azioni A, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile (o a ciascuna loro tranche), dovrà tenersi conto, tra l'altro,

del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo della Società, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando il limite costituito dal valore minimo del patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell'ultimo bilancio consolidato approvato per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni e le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili.

Tenuto conto di quanto sopra specificato, il Consiglio di Amministrazione propone che il prezzo di emissione delle nuove Azioni A sia pari a euro 3,4 per ogni Azione A di nuova emissione, immutato rispetto alla delibera del 22 giugno 2023.

Con riferimento ai criteri relativi alla determinazione dei predetti prezzi, si evidenzia che gli stessi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, sono stati determinati dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto, tra l'altro, del patrimonio netto della Società, da intendersi come valore "economico" della Società.

Il collegio prende atto che al 31 dicembre 2022 il valore del patrimonio netto per azione A risultava essere pari a euro 3,3523 mentre al 30 giugno 2023 il valore del patrimonio netto per azione A risultava essere pari a euro 3,3179, pari al NAV per Azione A rispettivamente al 31 dicembre 2022 e al 30 giugno 2023.

Le Azioni B rivenienti dal Secondo Aumento di Capitale saranno emesse ad un prezzo pari ad euro 0,01 per ogni Azione B di nuova emissione, essendo il patrimonio netto e il NAV delle azioni B negativo al 31 dicembre 2022 e al 30 giugno 2023.

Il collegio sindacale, pertanto, per quanto di competenza, letta la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione dei Signori Azionisti e del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6, Codice civile

esprime

parere positivo sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove Azioni di categoria A ad un prezzo unitario di euro 3,4 e delle Azioni di categoria B ad un prezzo unitario di euro 0.01.

Genova 27 settembre 2023

f.to Il Collegio Sindacale

FEDERICO MOTTOLA LUCANO DI GUGLIELMO NOTAIO IN MILANO

Allegato " D "all'atto
in data 2-10-2023
n. 11257 | 5770 rep.

ABC COMPANY S.P.A. SOCIETA' BENEFIT

(la "Società")

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EX ARTICOLO 2441, COMMA 6, DEL CODICE CIVILE SULLE PROPOSTE DI CUI AL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 SETTEMBRE 2023

Sezione A. Premesse

L'Assemblea straordinaria della Società del 26 aprile 2023 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento entro i cinque anni successivi, fino ad un ammontare massimo di euro 50.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, da attuarsi mediante emissione di azioni di categoria A ("**Azioni A**") e azioni di categoria B ("**Azioni B**" e, unitamente alle Azioni A, le "**Azioni**"), in misura proporzionale, rispettivamente, alle Azioni A e alle Azioni B esistenti, con facoltà di stabilire diversamente il prezzo di emissione delle due categorie di Azioni e con eventuale esclusione del diritto di opzione delle Azioni A, ai sensi dell'art. 2441, commi 4, secondo periodo, 5 e/o 8, c.c., nel rispetto dei criteri di legge e in quanto da collocare a investitori professionali di elevato *standing* e/o *partner* strategici industriali e/o finanziari per facilitarne l'ingresso nella compagine sociale o da collocare o agli amministratori e dipendenti della Società nell'ambito di piani di incentivazione azionari, al fine di migliorare la negoziabilità delle azioni stesse su Euronext Growth Milan ("**EGM**"), nel rispetto di quanto previsto nell'art. 2441, comma 6, c.c. (la "**Delega**").

Tenuto conto dell'intenzione del Consiglio di Amministrazione di avvalersi della predetta Delega per aumentare il capitale sociale, nei termini e alle condizioni specificati nel prosieguo, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 2441, comma 6, del codice civile, la presente relazione ha come obiettivo quello di rappresentare le ragioni della proposta di aumento di capitale e dell'esclusione del diritto di opzione.

Sezione B. Relazione del consiglio di amministrazione ex articolo 2441, comma 6, del codice civile sull'aumento di capitale di cui al terzo punto all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione che si terrà in data 27 settembre 2023.

(i) *Sulla proposta di aumento di capitale*

La proposta del Consiglio prevede che, avvalendosi della Delega, venga deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento, per un importo massimo complessivo di euro 13,62 milioni, comprensivi di sovrapprezzo, mediante l'emissione di:

- massime numero 4.000.000 nuove Azioni A, da offrire, in una o più *tranches*, con esclusione del diritto di opzione nell'ambito di una operazione di collocamento, nelle forme di legge, ad investitori professionali, al prezzo unitario di 3,40, di cui Euro 0,01 da imputare a capitale ed Euro 3,39 da imputare a sovrapprezzo per ciascuna azione sottoscritta (l'"**Aumento A**") e

- massime numero 2.000.000 Azioni B al prezzo unitario di euro 0,01 (l'"**Aumento B**"), da offrire in opzione ai soli titolari di Azioni B, in proporzione alle Azioni B da essi possedute, fermo

restando che ai titolari di Azioni B verrà offerto un complessivo numero di Azioni B tale per cui non sia mai superato il rapporto di n. 1 Azione B per ogni n. 2 Azioni A emesse.

Come sopra specificato, per l'Aumento A viene escluso il diritto di opzione spettante agli aventi diritto, mentre l'Aumento B viene offerto integralmente in opzione ai titolari di Azioni B (oggi interamente intestate a BICE S.r.l.).

(ii) ***Motivazioni sull'esclusione del diritto di opzione***

Come rappresentato nella Relazione illustrativa resa dal Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea del 26 aprile 2023, l'attribuzione di una delega per l'aumento del capitale sociale con facoltà di escludere il diritto di opzione è stata ritenuta nell'interesse della Società, in quanto, si ritiene funzionale a dotare la Società di mezzi finanziari adeguati a supportare e a realizzare i propri obiettivi strategici, anche attraverso piani di incentivazione del *top management* della medesima.

Nello specifico, mediante l'esclusione del diritto di opzione relativamente all'Aumento A, il Consiglio di Amministrazione intende allargare la platea degli investitori, attraendo ulteriori investitori istituzionali e professionali, nonché di dotare la Società di nuove risorse per possibili future operazioni di investimento.

Quanto all'Aumento B, la ragione della limitazione del diritto di opzione, riservato ai soli titolari di Azioni B (come previsto dall'art. 6.1 dello statuto), risiede nella finalità di mantenere inalterato il rapporto tra le due categorie di azioni, attribuendo ai soci titolari di Azioni B il diritto di preservare la loro partecipazione per il tramite di detta categoria di azioni.

(iii) ***Prezzo di emissione***

Tenuto conto del valore del patrimonio netto della Società ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, del Codice Civile e che le Azioni saranno liberate in denaro, si propone, quindi, di stabilire che il prezzo di emissione delle nuove Azioni sia pari a:

- nell'ambito dell'Aumento A, Euro 3,40 per le Azioni A di nuova emissione;
- nell'ambito dell'Aumento B, Euro 0,01 per le Azioni B di nuova emissione.

Con riferimento ai criteri relativi alla determinazione dei predetti prezzi, si evidenzia che gli stessi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, sono stati determinati dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto del patrimonio netto della Società, da intendersi come valore "economico" della Società.

A tal riguardo si segnala che al 31 dicembre 2022 il valore del patrimonio netto per azione A risultava essere pari a Euro 3,3523 e che al 30 giugno 2023 il valore del patrimonio netto per azione A risultava essere pari a Euro 3,3179. Parimenti, il NAV per Azione A al 31 dicembre 2022 risultava essere pari a Euro 3,3523 e che al 30 giugno 2023 risultava essere pari a Euro 3,3179e che il NAV per Azione B sia al 30 giugno 2023 che al 31 dicembre 2022 risultava essere negativo.

Inoltre, ai fini della determinazione dei prezzi di emissione e fermo restando i limiti di cui all'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, il Consiglio ha altresì fatto riferimento all'andamento del prezzo delle azioni della Società rilevato sul sistema multilaterale di negoziazione EGM, segmento PRO, ove le

Azioni A sono negoziate, e della limitata liquidità del titolo sulla base di volumi giornalmente negoziati. A tal proposito, si precisa che per gli emittenti aventi azioni ammesse a quotazione su sistemi multilaterali di negoziazione, come EGM, è prassi utilizzare quale metodo valutativo per la verifica del valore del proprio capitale il metodo delle quotazioni di borsa. Tale metodologia, in grado di meglio fornire una valutazione continua degli emittenti, risulta altresì in linea con quanto stabilito dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, e consente di individuare il reale valore economico del capitale della Società, in quanto il valore di negoziazione delle azioni esprime il valore attribuito dal mercato alle azioni scambiate, riflettendo le aspettative del mercato circa l'andamento economico e finanziario della Società.

In tale contesto, si segnala che il prezzo di emissione è stato valutato anche tenendo conto della media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni A relativi ai 180 e 90 giorni antecedenti alla data del 18 settembre 2023. Utilizzando tale criterio, la media aritmetica delle azioni A della Società registrata nel periodo di 180 giorni antecedenti la data del Consiglio di Amministrazione è pari a Euro 3,30 e nei 90 giorni precedenti è pari a Euro 3,37. Conseguentemente, il prezzo di emissione della Azioni A è maggiore del valore del patrimonio netto per azione quale risultante alle date del 31 dicembre 2022 e del 30 giugno 2023 e della media dei prezzi a 180 e 90 giorni.

Per quanto occorrer possa, si precisa che, quanto alla determinazione del prezzo di emissione delle Azioni B offerte in opzione ai titolari di Azioni B in proporzione alle Azioni B detenute, tenuto in debito conto i diritti e gli obblighi che si riconnettono a tale tipologia di azioni, delle funzioni a cui le stesse assolvono nell'attuale contesto societario nonché della circostanza che il patrimonio netto ed il NAV di competenza delle stesse, al 31 dicembre 2022 e al 30 giugno 2023, fosse negativo, il Consiglio di Amministrazione ritiene congruo che lo stesso sia pari a Euro 0,01.

(iv) Proposta di deliberazione

Considerato tutto quanto sopra rappresentato, per quanto attiene al quarto punto all'ordine del giorno, si riporta di seguito la proposta di deliberazione che verrà sottoposta al Consiglio di amministrazione.

"Il Consiglio di Amministrazione di ABC Company S.p.A. Società Benefit,

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c.;*
- *esaminato il parere di congruità del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c.;*

DELIBERA

– 1 –

Di approvare la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c. che trovasi allegata al presente verbale.

– 2 –

Di esercitare parzialmente la facoltà attribuita al Consiglio di Amministrazione da parte dell'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2023 ai sensi dell'art. 2443 c.c., e, pertanto, di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, in una

o più tranches, per massimi nominali Euro 60.000 (sessantamila), per un corrispettivo di massimi Euro 13.620.000 (tredicimilioniseicentoventimila), alle seguenti condizioni:

- *massime n. 4.000.000 (quattromilioni) nuove Azioni A vengono offerte, con esclusione del diritto di opzione che sarebbe spettato ai titolari di Azioni A, a investitori professionali nell'ambito di una operazione di collocamento, nelle forme di legge, al prezzo di Euro 3,4 (trevirgolaquattro) per ogni Azione A, di cui Euro 0,01 (zerovirgolazerouno) da imputare a capitale ed Euro 3,39 (trevirgolatrentanove) da imputare a sovrapprezzo;*

- *massime n. 2.000.000 (duemilioni) nuove Azioni B vengono offerte in opzione ai titolari di Azioni B, in proporzione alle Azioni B da essi possedute, al prezzo di Euro 0,01 (zero virgola zero uno) per ogni azione sottoscritta, interamente da imputare a capitale sociale, fermo restando che il numero di Azioni B che verranno effettivamente emesse sarà tale da mantenere inalterato il rapporto di n. 1 Azione B ogni n. 2 Azioni A esistenti con eventuale riduzione rispetto al massimo di n. 1 (una) Azioni B offerte;*

- *il termine finale di sottoscrizione delle Azioni A e delle Azioni B di nuova emissione, ai sensi dell'art. 2439 c.c., viene fissato al giorno 31 luglio 2024;*

- *l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, con effetto da ciascuna sottoscrizione o da ciascuna tranche di sottoscrizioni (salvo il mantenimento del rapporto 2:1 tra Azioni A e Azioni B), salvi gli effetti dell'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese;*

- *viene introdotta nell'art. 6.5 la seguente clausola transitoria: "Il Consiglio di Amministrazione in data 27 settembre 2023, in parziale esecuzione della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c. dall'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2023, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 60.000, mediante emissione di massime n. 4.000.000 nuove Azioni A e massime n. 2.000.000 nuove Azioni B, con termine finale di sottoscrizione al giorno 31 luglio 2024";*

Viene conferito al consigliere delegato Stefano Taioli, con facoltà di subdelega e di attribuzione di mandati e incarichi, ogni più ampio potere in relazione alle deliberazioni sopra adottate, ivi inclusi in particolare quelli di stabilire il numero delle tranches e la dimensione delle stesse, individuare e determinare i destinatari del collocamento e il numero delle azioni da allocare, di perfezionare ogni atto e dichiarazione necessari per l'emissione delle azioni, nonché per provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale ed allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche od integrazioni che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, ivi compreso il potere di effettuare l'attestazione di cui all'art. 2444 c.c. e il deposito dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 c.c., stabilendo e concordando quanto opportuno per l'attuazione dell'aumento."

Milano, 27 settembre 2023

Stefano Taioli

FEDERICO MOTTOLA LUCANO GUGLIELMO MILANO

Allegato " E " all'atto
in data 2-10-2023
n. 11257/5770 rep.

PARERE DI CONGRUITA' DEL COLLEGIO SINDACALE EX ART. 2441, COMMA 6, CODICE CIVILE

Il Collegio Sindacale di ABC Company S.p.A. società benefit ("ABC" o la "Società"),

premesso che

- l'Assemblea straordinaria della Società del 26 aprile 2023 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento entro i cinque anni successivi, fino ad un ammontare massimo di euro 50.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, da attuarsi mediante emissione di azioni di categoria A ("**Azioni A**") e azioni di categoria B ("**Azioni B**" e, unitamente alle Azioni A, le "**Azioni**"), in misura proporzionale, rispettivamente, alle Azioni A e alle Azioni B esistenti, con facoltà di stabilire diversamente il prezzo di emissione delle due categorie di Azioni e con eventuale esclusione del diritto di opzione delle Azioni A, ai sensi dell'art. 2441, commi 4, secondo periodo, 5 e/o 8, c.c., nel rispetto dei criteri di legge e in quanto da collocare a investitori professionali di elevato *standing* e/o *partner* strategici industriali e/o finanziari per facilitarne l'ingresso nella compagine sociale o da collocare o agli amministratori e dipendenti della Società nell'ambito di piani di incentivazione azionari, al fine di migliorare la negoziabilità delle azioni stesse su Euronext Growth Milan ("**EGM**"), nel rispetto di quanto previsto nell'art. 2441, comma 6, c.c. (la "**Delega**");
- preso atto dell'intenzione del Consiglio di Amministrazione di avvalersi della predetta Delega per aumentare il capitale sociale, nei termini e alle condizioni specificati nel prosieguo, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 2441, comma 6, del codice civile, la presente relazione ha come obiettivo quello di rappresentare le ragioni della proposta di aumento di capitale e dell'esclusione del diritto di opzione.
- ***Sulla proposta di aumento di capitale***
- La proposta del Consiglio prevede che, avvalendosi della Delega, venga deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento, per un importo massimo complessivo di euro 13,62 milioni, comprensivi di sovrapprezzo, mediante l'emissione di:
- massime numero 4.000.000 nuove Azioni A, da offrire, in una o più *tranches*, con esclusione del diritto di opzione nell'ambito di una operazione di collocamento, nelle forme di legge, ad investitori professionali, al prezzo unitario di 3,40, di cui Euro 0,01 da imputare a capitale ed Euro 3,39 da imputare a sovrapprezzo per ciascuna azione sottoscritta (l'"**Aumento A**") e massime numero 2.000.000 Azioni B al prezzo unitario di euro 0,01 (l'"**Aumento B**"), da offrire in opzione ai soli titolari di Azioni B, in proporzione alle Azioni B da essi possedute, fermo restando che ai titolari di Azioni B verrà offerto un complessivo numero di Azioni

B tale per cui non sia mai superato il rapporto di n. 1 Azione B per ogni n. 2 Azioni A emesse.

- Come sopra specificato, per l'Aumento A viene escluso il diritto di opzione spettante agli aventi diritto, mentre l'Aumento B viene offerto integralmente in opzione ai titolari di Azioni B (oggi interamente intestate a BICE S.r.l.).
- ***Motivazioni sull'esclusione del diritto di opzione***
- Come rappresentato nella Relazione illustrativa resa dal Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea del 26 aprile 2023, l'attribuzione di una delega per l'aumento del capitale sociale con facoltà di escludere il diritto di opzione è stata ritenuta nell'interesse della Società, in quanto, si ritiene funzionale a dotare la Società di mezzi finanziari adeguati a supportare e a realizzare i propri obiettivi strategici, anche attraverso piani di incentivazione del *top management* della medesima.
- Nello specifico, mediante l'esclusione del diritto di opzione relativamente all'Aumento A, il Consiglio di Amministrazione intende allargare la platea degli investitori, attraendo ulteriori investitori istituzionali e professionali, nonché di dotare la Società di nuove risorse per possibili future operazioni di investimento.
- Quanto all'Aumento B, la ragione della limitazione del diritto di opzione, riservato ai soli titolari di Azioni B (come previsto dall'art. 6.1 dello statuto), risiede nella finalità di mantenere inalterato il rapporto tra le due categorie di azioni, attribuendo ai soci titolari di Azioni B il diritto di preservare la loro partecipazione per il tramite di detta categoria di azioni.
- ***Prezzo di emissione***
- Tenuto conto del valore del patrimonio netto della Società ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, del Codice Civile e che le Azioni saranno liberate in denaro, si propone, quindi, di stabilire che il prezzo di emissione delle nuove Azioni sia pari a: nell'ambito dell'Aumento A, Euro 3,40 per le Azioni A di nuova emissione;
- nell'ambito dell'Aumento B, Euro 0,01 per le Azioni B di nuova emissione.
- Con riferimento ai criteri relativi alla determinazione dei predetti prezzi, si evidenzia che gli stessi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, sono stati determinati dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto del patrimonio netto della Società, da intendersi come valore "economico" della Società.
- A tal riguardo si segnala che al 31 dicembre 2022 il valore del patrimonio netto per azione A risultava essere pari a Euro 3,3523 e che al 30 giugno 2023 il valore del patrimonio netto per azione A risultava essere pari a Euro 3,3179. Parimenti, il NAV per Azione A al 31 dicembre 2022 risultava essere pari a Euro 3,3523 e che al 30 giugno 2023 risultava essere pari a Euro 3,3179e che il NAV per Azione B sia al 30 giugno 2023 che al 31 dicembre 2022 risultava essere negativo.

- Inoltre, ai fini della determinazione dei prezzi di emissione e fermo restando i limiti di cui all'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, il Consiglio ha altresì fatto riferimento all'andamento del prezzo delle azioni della Società rilevato sul sistema multilaterale di negoziazione EGM, segmento PRO, ove le Azioni A sono negoziate, e della limitata liquidità del titolo sulla base di volumi giornalmente negoziati. A tal proposito, si precisa che per gli emittenti aventi azioni ammesse a quotazione su sistemi multilaterali di negoziazione, come EGM, è prassi utilizzare quale metodo valutativo per la verifica del valore del proprio capitale il metodo delle quotazioni di borsa. Tale metodologia, in grado di meglio fornire una valutazione continua degli emittenti, risulta altresì in linea con quanto stabilito dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, e consente di individuare il reale valore economico del capitale della Società, in quanto il valore di negoziazione delle azioni esprime il valore attribuito dal mercato alle azioni scambiate, riflettendo le aspettative del mercato circa l'andamento economico e finanziario della Società.
- In tale contesto, si segnala che il prezzo di emissione è stato valutato anche tenendo conto della media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni A relativi ai 180 e 90 giorni antecedenti alla data del 18 settembre 2023. Utilizzando tale criterio, la media aritmetica delle azioni A della Società registrata nel periodo di 180 giorni antecedenti la data del Consiglio di Amministrazione è pari a Euro 3,30 e nei 90 giorni precedenti è pari a Euro 3,37. Conseguentemente, il prezzo di emissione della Azioni A è maggiore del valore del patrimonio netto per azione quale risultante alle date del 31 dicembre 2022 e del 30 giugno 2023 e della media dei prezzi a 180 e 90 giorni.
- Per quanto occorrer possa, si precisa che, quanto alla determinazione del prezzo di emissione delle Azioni B offerte in opzione ai titolari di Azioni B in proporzione alle Azioni B detenute, tenuto in debito conto i diritti e gli obblighi che si riconnettono a tale tipologia di azioni, delle funzioni a cui le stesse assolvono nell'attuale contesto societario nonché della circostanza che il patrimonio netto ed il NAV di competenza delle stesse, al 31 dicembre 2022 e al 30 giugno 2023, fosse negativo, il Consiglio di Amministrazione ritiene congruo che lo stesso sia pari a Euro 0,01.

Il collegio sindacale, pertanto, per quanto di competenza, letta la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione dei Signori Azionisti e del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6, Codice civile

esprime

parere positivo sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove Azioni di categoria A ad un prezzo unitario di euro 3,4 e delle Azioni di categoria B ad un prezzo unitario di euro 0.01.

Genova 27 settembre 2023

f.to Il Collegio Sindacale

FEDERICO MOTTOLA LUCANO DI GUGLIELMO NOTAIO IN MILANO

SPAZIO ANNULLATO

Allegato “F” all’atto in data 2-10-2023 n. 11257/5770 rep.

STATUTO
TITOLO I
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO E DOMICILIO

Art. 1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita una società per azioni denominata "**ABC Company S.p.A. Società Benefit**” o in breve “**ABC S.p.A.**” senza vincoli di interpunzione e di rappresentazione grafica (la “**Società**”).

Art. 2) SEDE

La Società ha sede legale in Milano all'indirizzo risultante presso il competente registro delle imprese. La sede potrà essere trasferita, purché in Italia, con deliberazione del consiglio di amministrazione. La Società, con deliberazione del consiglio di amministrazione, può istituire e/o sopprimere, nei modi di legge, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie o dipendenze di ogni genere o unità locali comunque denominate.

Art. 3) DURATA

La durata della Società, salvo proroga o scioglimento, è stabilita al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, mediante deliberazione dell'assemblea, senza che ciò possa dar luogo al diritto di recesso dalla Società.

Art. 4) OGGETTO

La Società ha per oggetto la prestazione di servizi di consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, strategia industriale e organizzazione aziendale, strutturazione di operazioni di finanza straordinaria e di questioni connesse (ivi incluse a titolo esemplificativo acquisizioni e cessioni di aziende e/o rami d’azienda, fusioni, scissioni, operazioni di ristrutturazione finanziarie e/o riorganizzazioni aziendali o societarie e accesso al mercato del capitale di rischio mediante quotazioni di strumenti finanziari). L’attività sarà rivolta sia a società con elevati potenziali di crescita ovvero a società in temporanee situazioni di difficoltà ma caratterizzate da business model validi e distintivi.

La Società potrà svolgere anche attività finalizzate all’assunzione e la gestione di partecipazioni, anche di controllo, in imprese sia in Italia che all’estero, a scopo di stabile investimento. Inoltre, la Società potrà prestare servizi a favore delle società partecipate, inter alia, servizi di coordinamento tecnico-amministrativo, di strategia aziendale, gestionali, informatici, legali, contabili, promozionali e di marketing nonché attività relative alla gestione delle risorse umane e di pianificazione finanziaria.

La Società potrà inoltre esercitare tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali o connesse alle attività sopra descritte, quali, a titolo esemplificativo, lo studio, la ricerca e l'analisi in materia economica e finanziaria e la promozione o la partecipazione alla costituzione di società.

La Società potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, avalli, fideiussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, assicurativa e commerciale, ivi incluse le operazioni finanziare e il rilascio di garanzie reali e personali a favore e nell’interesse di terzi, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza anche indiretta con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile al raggiungimento dello stesso, effettuando, di conseguenza tutti gli atti e concludendo tutte le operazioni contrattuali necessarie o utili alla realizzazione dei fini e dell'attività della Società, anche a titolo gratuito, per interesse proprio o di società controllanti, partecipate o soggette a comune controllo.

E' fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività non consentita ai soggetti non iscritti in determinati albi e/ elenchi e in particolare quella finanziaria, bancaria ovvero ogni attività

subordinata a speciali autorizzazioni qualora non ne sia in possesso.

La Società, inoltre, nell'esercizio della propria attività economica oltre allo scopo di dividerne gli utili persegue finalità di beneficio comune ed opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori ed ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interessi, coinvolti direttamente o indirettamente dall'attività economica svolta dalla Società, quali a titolo esemplificativo, lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori e creditori, società partecipate, azionisti, pubblica amministrazione e società civile. In particolare, la Società persegue la seguente finalità specifica di beneficio comune: diffusione della cultura finanziaria, della sostenibilità e della corporate governance nelle piccole e medie imprese italiane, affinché possano competere al meglio, anche attraverso processi innovativi e modelli di business sostenibili (ad esempio, tramite: l'uso sostenibile dell'innovazione finanziaria; la promozione della green economy, in particolare della gestione sostenibile dell'energia e dell'acqua, valorizzando il ricorso a fonti di energia rinnovabile e l'educazione ad un consumo consapevole e virtuoso; la promozione dell'innovazione e della digital transformation; il supporto ai territori, anche attraverso la promozione di eventi ed iniziative sportive e culturali che favoriscono la crescita e lo sviluppo degli stessi; la creazione di un ambiente di lavoro volto alla valorizzazione ed al benessere delle persone, creando condizioni favorevoli all'accoglienza ed inclusione, alla flessibilità ed alla qualità del lavoro, sostenendo la conciliabilità dei tempi di vita e lavoro e i sistemi di welfare).

Art. 5) DOMICILIO

Il domicilio degli azionisti per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci. Gli amministratori e i sindaci devono comunicare alla Società il proprio numero di fax e/o il proprio indirizzo di posta elettronica ovvero ogni variazione degli stessi.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - TRASFERIMENTO - RECESSO SOCI E CAPITALE

Art. 6) CAPITALE SOCIALE, AZIONI

6.1 Il capitale sociale ammonta ad Euro 7.530.445,60 ed è diviso in complessivo numero n. 8.627.095 azioni, senza indicazione del valore nominale, delle seguenti categorie:

a) n. 5.751.397 azioni di categoria A prive di valore nominale (le "Azioni A");

b) n. 2.875.698 azioni di categoria B prive di valore nominale (le "Azioni B" e, insieme alle Azioni A, le "Azioni").

Le Azioni A hanno i diritti e le caratteristiche previste dalla legge per le azioni ordinarie fermo il diritto esclusivo a beneficiare in ogni tempo, anche in sede di liquidazione della Società, della distribuzione della riserva di sovrapprezzo costituita in sede di loro sottoscrizione (la "Riserva Sovrapprezzo Azioni A") ed il beneficio di dover sopportare eventuali perdite di esercizio solo dopo che le stesse siano state prioritariamente imputate, nell'ordine, alla Riserva Sovrapprezzo Azioni A e, successivamente, al capitale sociale rappresentato da Azioni B. In ogni caso di aumento di capitale a pagamento la deliberazione deve sempre prevedere l'emissione di un numero di Azioni A e di un numero di Azioni B proporzionale al numero delle Azioni A e delle Azioni B esistenti al momento della deliberazione medesima, da offrire in opzione rispettivamente ai soli titolari di Azioni A e ai soli titolari di Azioni B.

Resta fermo che, in caso di mancato integrale esercizio del diritto di opzione sulle Azioni B, le azioni inoptate che venissero eventualmente sottoscritte assumeranno automaticamente natura di Azioni A.

Qualora venisse deliberato un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione con emissione di Azioni A, ai sensi dell'art. 2441, commi 4 o 5, c.c., la delibera di aumento di capitale deve necessariamente prevedere l'emissione anche di un proporzionale numero di Azioni B da offrire in opzione ai soli titolari di Azioni B.

Fermo quanto precede in ordine alla imputazione delle perdite di esercizio e a quanto diversamente previsto dal presente statuto, le Azioni B hanno i medesimi diritti e le medesime caratteristiche delle Azioni A ma non danno diritto alla distribuzione, né durante la vita della Società né all'atto della sua liquidazione, della Riserva Sovrapprezzo Azioni A. La Società ha inoltre facoltà di emettere ulteriori categorie di azioni ovvero warrant.

Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347 del codice civile. Le azioni sono nominative. Tutte le azioni della Società sono dematerializzate secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione.

6.2 Nel caso di comunicazione alla Società e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, con la quale l'offerente, anche coincidente coldetentore della maggioranza delle Azioni B, comunicherà la decisione di voler effettuare una offerta pubblica di acquisto ("OPA") sulla Società, i titolari di Azioni B avranno la facoltà di convertire le Azioni B in Azioni A. Resta inteso che l'adesione all'OPA avrà ad oggetto le Azioni A rinvenienti da tale conversione.

6.3 Nel caso in cui un portatore di Azioni B eserciti il diritto di recesso di cui al successivo articolo 13, le Azioni B di tale portatore saranno altresì convertite in Azioni A. Resta inteso che il diritto di recesso avrà ad oggetto le Azioni A rivenienti da tale conversione.

6.4 Nei casi previsti dai precedenti articoli 6.2 e 6.3 il rapporto di conversione delle Azioni B in Azioni A, vincolante per tutti i soci, sarà pari a n. 1 Azioni A per ogni n. 3 Azioni B detenute (il "Rapporto di Conversione"). Qualora - e ogni qual volta - la Società effettui operazioni sul capitale (quali, a titolo esemplificativo, una modifica ai diritti di conversione, scambio o sottoscrizione connessi alle azioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione o raggruppamenti o frazionamenti di azioni), il consiglio di amministrazione avrà la facoltà di apportare tutti i correttivi tecnici al Rapporto di Conversione eventualmente necessari per mantenere lo stesso sostanzialmente invariato. Tale adeguamento sarà efficace alla data dell'operazione sul capitale. Il consiglio di amministrazione, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del lancio dell'OPA da parte dell'offerente, ovvero della comunicazione da parte del socio della volontà di avvalersi del diritto di recesso di cui al successivo articolo 13 del presente statuto o della facoltà di conversione delle azioni in caso di OPA (che, in quest'ultimo caso, dovrà essere inviata entro e non oltre tre giorni lavorativi dal verificarsi del relativo evento), con delibera da effettuarsi alla presenza del notaio, provvederà, dovendosi intendere a ciò espressamente delegato, a: (i)annotare la conversione nel libro soci - ovvero a compiere le opportune comunicazioni al gestore del sistema di gestione accentrato dei titoli - con annullamento delle Azioni B ed emissione delle Azioni A; (ii) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; (iii) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

6.5 Il Consiglio di Amministrazione in data 18 novembre 2021, in parziale esecuzione della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c. dall'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali euro 8.658.250,00, mediante emissione di massime n. 5.870.000 nuove Azioni A e massime n. 2.935.000 nuove Azioni B, con termine finale di sottoscrizione al giorno 31 gennaio 2022. Il Consiglio di Amministrazione in data 29 settembre 2022, in parziale esecuzione della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c. dell'assemblea straordinaria in data 28 settembre

2021, come modificata ed integrata dall'assemblea del 13 dicembre 2021, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 60.000,00, mediante emissione di massime n. 4.000.000 nuove Azioni A e massime n. 2.000.000 nuove Azioni B, con termine finale di sottoscrizione al giorno 31 agosto 2023.

Il Consiglio di Amministrazione n data 29 settembre 2022, in parziale esecuzione della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c. dall'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021, come modificata ed integrata dall'assemblea del 13 dicembre 2021, ha deliberato (i) di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 24.000,00 oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.400.000 nuove Azioni A, con termine finale di sottoscrizione al giorno 31 dicembre 2027; (ii) di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 12.000,00, mediante emissione di massime n. 1.200.000 nuove Azioni B, con termine finale di sottoscrizione al giorno 31 dicembre 2027.

6.6 L'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021 ha deliberato di conferire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, la delega a emettere obbligazioni convertibili in Azioni A, in una o più volte, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le obbligazioni presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, con conseguente aumento di capitale, in una o più volte e in via scindibile, a servizio della conversione mediante emissione di Azioni A aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e con ogni potere per (i) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse, nonché il numero delle Azioni al servizio della conversione; (ii) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili; (iii) in caso di esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni nel rispetto delle procedure e dei limiti previsti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; (iv) porre in essere ogni attività necessaria od opportuna al fine di addivenire alla eventuale quotazione delle obbligazioni convertibili. Il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: (i) il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove Azioni A, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo della Società, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando il limite costituito dal valore minimo del patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell'ultimo bilancio consolidato approvato per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni e le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili.

Il Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno 2023, in parziale esecuzione della delega conferita ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. dall'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 24.280,00, mediante emissione di massime n. 2.428.000 nuove Azioni A, a servizio del prestito obbligazionario convertibile deliberato nella medesima sede, con termine finale al giorno 31 dicembre 2024 ovvero, se precedente, alla data di integrale rimborso e/o conversione delle obbligazioni del predetto prestito obbligazionario convertibile.

6.7 L'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2023 ha deliberato, previa revoca della parte non esercitata della delega conferita dall'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021, come modificata ed integrata dall'assemblea del 13 dicembre 2021, di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, di aumentare, a pagamento, in una o più volte, entro i cinque anni successivi, il capitale sociale, per l'importo complessivo massimo, comprensivo del sovrapprezzo, di euro 50.000.000 (cinquanta milioni), mediante emissione di Azioni A e di Azioni B, in misura proporzionale, rispettivamente alle Azioni A e alle Azioni B esistenti, con facoltà di stabilire diversamente il prezzo di emissione delle due categorie di Azioni e con facoltà di escludere il diritto di opzione per le Azioni A, ai sensi dell'art. 2441, commi 4, secondo periodo, 5 e/o 8, c.c., nel rispetto dei criteri di legge e in quanto da collocare a investitori professionali di elevato standing e/o partner strategici industriali e/o finanziari per facilitarne l'ingresso nella compagine sociale o da collocare agli amministratori e dipendenti della Società nell'ambito di piani incentivazione azionari, al fine di assicurare o migliorare le negoziabilità delle azioni stesse su Euronext Growth Milan ("EGM"), nel rispetto ove applicabile dell'art. 2441, comma 6, c.c , secondo i medesimi criteri sopra stabiliti per l'eventuale esclusione del diritto di opzione, con ogni più ampio potere al fine di, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, stabilire il prezzo di emissione (compreso il sovrapprezzo) delle azioni, in conformità agli applicabili criteri di legge e in ogni caso in ossequio alle prassi di mercato per operazioni di uguale natura.

Il Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno 2023, in parziale esecuzione della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c. dall'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2023, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 12.140,00, mediante emissione di massime n. 1.214.000 nuove Azioni B, con termine finale di sottoscrizione al giorno 31 dicembre 2024 ovvero, se precedente, alla data di integrale rimborso e/o conversione delle obbligazioni del prestito obbligazionario convertibile di cui all'art. 6.6.

Il Consiglio di Amministrazione in data 27 settembre 2023, in parziale esecuzione della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c. dall'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2023, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 60.000, mediante emissione di massime n. 4.000.000 nuove Azioni A e massime n. 2.000.000 nuove Azioni B, con termine finale di sottoscrizione al giorno 31 luglio 2024.

6.8 Per tutto il periodo in cui le Azioni A risultino ammesse alle negoziazioni sul Mercato EGM di Borsa Italiana, è applicabile la disciplina – come richiamata dal Regolamento Emittenti EGM – relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da CONSOB tempo per tempo vigenti (la "Disciplina sulla Trasparenza"). Il socio che venga a detenere Azioni A ammesse alla negoziazione sull'EGM in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti EGM (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione della Società. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" come definito nel Regolamento Emittenti EGM, che deve essere comunicato alla Società nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti EGM. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste. La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui lapropria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione, in aggiunta a quant'altroprevisto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui ai precedenti paragrafi, il consiglio di

amministrazione potrà privare il titolare della partecipazione in causa del diritto di voto e del diritto di ricevere gli utili, per un periodo massimo di un anno dalla data di notifica della richiesta di informazioni. Il divieto sopra menzionato potrà essere rinnovato dal consiglio di amministrazione qualora l'interessato continui a non adempiere ai propri obblighi informativi. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazionial capitale sociale. I soci saranno altresì obbligati a comunicare, per espresso richiamo delledisposizioni di cui all'articolo 120 e seguenti del TUF e relative disposizioni regolamentaridi attuazione, le variazioni relative alle partecipazioni potenziali e alle posizioni lunghe.

Art. 7) FINANZIAMENTI DEGLI AZIONISTI

Finanziamenti degli azionisti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati nel rispetto delle norme in vigore e sempre che ricorrano i requisiti che non fanno considerare detti finanziamenti attività di raccolta del risparmio ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia tempo per tempo vigente. Tali finanziamenti concessi dagli azionisti alla Società possono essere fruttiferi o, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282 del codice civile, anche a titolo completamente gratuito. I versamenti degli azionisti in conto capitale sono, in ogni caso infruttiferi di interessi. La Società può altresì assumere finanziamenti dai propri dipendenti nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Art. 8) OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI

Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al consiglio di amministrazione. L'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant è deliberata dall'assemblea straordinaria, la quale provvede altresì a determinare il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2420-bis del codice civile e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

Art. 9) AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

9.1 Il capitale può essere aumentato a pagamento mediante conferimenti di denaro, beni, crediti e/o complessi aziendali, ovvero a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale di riserve e/o altri fondi disponibili. L'assegnazione delle Azioni di compendio di aumenti a pagamento può avvenire in misura non proporzionale ai conferimenti, nei limiti di legge. In caso di aumenti di capitale a pagamento, agli azionisti spetta il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile. In caso di aumento di capitale con emissione di una o più categorie di azioni senza rispettare le proporzioni preesistenti, ferma restando la necessità dell'approvazione delle assemblee speciali ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto, il diritto di opzione inerente le azioni di ciascuna categoria ha ad oggetto le azioni della medesima categoria fino a concorrenza delle azioni emesse ovvero, in mancanza e per differenza, azioni delle altre categorie in misura proporzionale. L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione agli azionisti o a gruppi di azionisti di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre società, nelle quali la società abbia compartecipazione, il tutto nei limiti previsti dagli articoli 2327 e 2413 del codice civile, e con rispetto del diritto degli azionisti alla parità di trattamento. Qualora la società decida di provvedere in caso di riduzione volontaria del capitale sociale all'assegnazione di beni in natura ai soci, il valore dei beni assegnati deve risultare da apposita relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile, con possibilità per la società di versare conguagli in denaro.

9.2 Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, la società può deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al

valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione, nell'osservanza di ogni altra disposizione normativa e regolamentare.

Art. 10) VINCOLI SULLE AZIONI B

In caso di pegno o usufrutto di Azioni B, il diritto di voto spetta all'azionista, senza facoltà di convenzione contraria, in deroga all'articolo 2352 del codice civile.

Art. 11) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

11.1 Le Azioni A sono liberamente trasferibili sia per atti inter vivos che per mortis causa.

11.2 Le Azioni B potranno essere trasferite unicamente congiuntamente tra di loro e previa comunicazione (la "Comunicazione di Trasferimento") da parte del loro titolare (il "Socio Cedente"), indirizzata a mezzo di lettera raccomandata al presidente del consiglio di amministrazione, che provvederà a darne comunicazione agli altri titolari di Azioni B non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento. La Comunicazione di Trasferimento dovrà, a pena di inefficacia:

(i) indicare il numero di Azioni B oggetto di trasferimento;

(ii) indicare le generalità del soggetto destinatario del trasferimento;

(iii) indicare il titolo del trasferimento e il suo eventuale corrispettivo in denaro, ovvero per ilcaso di corrispettivo differente dal denaro;

(iv) indicare le condizioni e modalità di pagamento del corrispettivo del trasferimento, ove previsto. Ove per il trasferimento sia previsto un corrispettivo in denaro, ciascuno degli altri titolari di Azioni B potrà, in esercizio del diritto di prelazione di cui al presente articolo, rendersi acquirente di un numero di Azioni B oggetto di trasferimento proporzionale alla propria partecipazione quale risultante a libro soci alla data della Comunicazione di Trasferimento, mediante dichiarazione da inviarsi al Socio Cedente econtestualmente al consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata non oltre 30 (trenta) giorni dalla data in cui avrà ricevuto dal consiglio di amministrazione laComunicazione di Trasferimento, offrendo contestualmente il pagamento del corrispettivo di cessione alle medesime condizioni di pagamento indicate nella Comunicazione di Trasferimento. Ove per il Trasferimento sia previsto un corrispettivo diverso dal denaro (e quindi, a titolo meramente esemplificativo, anche in ipotesi di permuta o conferimento delle azioni, ovvero in caso di loro trasferimento nell'ambito di cessione, affitto o usufrutto di azienda, fusione o scissione del Socio Cedente) ovvero non sia previsto corrispettivo alcuno, ciascuno dei titolari di Azioni B potrà, in eserciziodel diritto di opzione di acquisto di cui al presente articolo, rendersi acquirente di un numero di Azioni B oggetto di trasferimento proporzionale alla propria partecipazione quale risultante a libro soci alla data della Comunicazione di Trasferimento, mediante dichiarazione da inviarsi al Socio Cedente e contestualmente al consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata non oltre 30 (trenta) giorni dalla data in cui avrà ricevuto dal consiglio di amministrazione la Comunicazione di Trasferimento;in tale ipotesi, il trasferimento in favore del socio che avrà esercitato il diritto di opzioneavverrà per un corrispettivo da determinarsi sulla base della relazione di stima di cui al punto (iv). Tanto la prelazione quanto l'opzione di acquisto di cui al presente articolo 11potranno essere esercitate unicamente per la totalità delle Azioni B oggetto della Comunicazione di Trasferimento, con la conseguenza che ciascuna dichiarazione di esercizio dei diritti di cui al presente articolo 11 dovrà intendersi automaticamente estesa in misura strettamente proporzionale all'intero numero di Azioni B oggetto della Comunicazione di Trasferimento.

11.3 In ogni caso, e quindi anche per l'ipotesi di esercizio dei diritti di prelazione o opzione di acquisto di cui al presente articolo 11, il trasferimento delle Azioni B sarà soggetto al gradimento del consiglio di amministrazione, che potrà negarlo qualora il soggetto

destinatario del trasferimento: (i) svolga direttamente o indirettamente attività concorrenziale con quella della società o di società dalla medesima controllate o alla stessa collegate; (ii) sia socio, amministratore, sindaco o revisore di società che svolgano attività concorrenziale con quelle della società o di società dalla medesima controllate o alla stessa collegate; (iii) sia stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, ovvero gli sia stato nominato un amministratore di sostegno; (iv) sia stato condannato anche con provvedimento non definitivo a una pena detentiva, o che comporti comunque quale sanzione accessoria l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o dagli incarichi direttivi; (v) non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria e commerciale o, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso nella compagine sociale possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con gli interessi della società. Per il caso in cui il gradimento sia negato per le ragioni di cui al punto (v), dovrà essere indicato dal consiglio di amministrazione al Socio Cedente, a pena di inefficacia della negazione del gradimento, il nominativo di altro acquirente gradito, unitamente alla dichiarazione irrevocabile di quest'ultimo di assenso all'acquisto, da esercitarsi al prezzo di cui al presente articolo 11.3 per la prelazione e l'opzione di acquisto, a seconda del caso. Decorso il termine di trenta giorni dalla Comunicazione di Trasferimento (ovvero dalla dichiarazione di esercizio della prelazione o dell'opzione di acquisto), il gradimento dovrà intendersi implicitamente concesso; in caso di negazione del gradimento al trasferimento in favore di uno o più soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione ovvero il diritto di opzione di cui al presente articolo 11, il Socio Cedente potrà trasferire leAzioni B oggetto della Comunicazione di Trasferimento al beneficiario del trasferimento indicato nella medesima, unicamente col gradimento del consiglio di amministrazione.

11.4 Per il caso di pignoramento di Azioni B o di loro vendita coattiva a seguito di fallimento o di ammissione ad altra procedura concorsuale del socio titolare, ovvero ancora nel caso di sequestro di Azioni B, il termine per l'esercizio del diritto di prelazione ovvero del diritto di opzione di acquisto di cui all'articolo 11.2 e per l'espressione del gradimento decorreranno dalla richiesta di iscrizione a libro soci del trasferimento all'acquirente ovvero del provvedimento di nomina del custode ovvero ancora, se del caso, dalla notifica alla societàdei relativi provvedimenti, per le azioni non emesse.

11.5 In deroga a quanto indicato agli articoli da 11.2 ad 11.4, il trasferimento di Azioni B dal socio titolare delle stesse a società da questo partecipate e, nel caso di detenzione delle stesse da parte di società, a propri soci, è libero da qualsiasi vincolo o formalità fatto salvo l'obbligo di tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione.

11.6 La modifica o rimozione dei vincoli statutari alla circolazione delle Azioni B previsti dal presente statuto ovvero l'introduzione di nuovi vincoli non attribuirà a nessuna categoria di soci il diritto di recedere dalla società.

11.7 Per "Trasferimento", ovvero "trasferire" o "trasferibile", si intende ai fini del presente statuto qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, inter vivos o mortis causa su base volontaria o coattiva, in forza del quale, in una o più fasi, direttamente o indirettamente, muti la titolaritàdelle azioni ovvero siano trasferiti i relativi diritti di voto, ivi comprese, in via meramente esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la cessione forzata o coattiva anche concorsuale, la cessione o il conferimento di azienda, la fusione, la scissione, la costituzione o la cessione di diritti reali.

11.8 Nell'ipotesi in cui le Azioni A risultassero essere diffuse tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli Articoli 2325-bis del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF, troveranno applicazione nei confronti della Società le relative disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e decadranno automaticamente le eventuali clausole del presente statuto incompatibili con tale disciplina.

Art. 12) IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI – OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E/O DI SCAMBIO – PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE – REVOCA

12.1 Identificazione degli azionisti

La Società, ai sensi dell'Articolo 83-duodecies TUF, può richiedere agli intermediari, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono Azioni A in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'Articolo 147-ter del TUF oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'EGM, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione,sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei sociistanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formatocomunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

12.2 Offerta pubblica di acquisto e/o di scambio

Fino al momento in cui le Azioni A emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti CONSOB di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti EGM"). Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 1349 del Codice Civile,su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'Articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all'offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

12.3 Obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli Articoli 108 e 111 TUF

A partire dal momento in cui le Azioni A sono ammesse alle negoziazioni sull'EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli Articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione. In deroga al regolamento approvato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti CONSOB"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti CONSOB preveda che

CONSOB debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli Articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra: (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

12.4 Altre disposizioni in materia di OPA

Si precisa che le disposizioni di cui al presente Articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'Articolo 108, commi 1 e 2, del TUF non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente. Nel periodo di adesione all'offerta non hanno effetto nei confronti dell'offerente le limitazioni al trasferimento di titoli previste nello statuto. Sono in ogni caso da considerarsi oggetto di OPA previste dal presente articolo le Azioni A risultanti dalla conversione delle Azioni B prevista dall'articolo 6.4 del presente statuto, anche se la relativa procedura di conversione, al momento della promozione dell'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del TUF, non risulti ancora completata e sempreché la stessa si perfezioni entro il termine del periodo di adesione dell'offerta.

12.5 Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni

La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari EGM deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor incaricato dalla Società (l'"Euronext Growth Advisor") e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari EGM, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Art. 13) RECESSO

13.1 I titolari di azioni hanno diritto di recedere dalla società nei casi e alle condizioni previsti per legge.

13.2 Nella dichiarazione di recesso devono essere elencati:

i. le generalità dell'azionista recedente;

ii. il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;

iii. il numero delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione giunge alla sede legale della società.

Le Azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili e, contestualmente alla dichiarazione di recesso, il socio dovrà provvedere al deposito delle azioni per le quali è esercitalo il recesso presso la sede della società ovvero, per le azioni dematerializzate, provvedere agli adempimenti previsti dalla relativa disciplina.

13.3 Il valore di liquidazione spettante agli azionisti receduti (il "Valore di Recesso") sarà stabilito dal consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 2437-ter del codice civile, fermo restando che tale valore non potrà essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di

convocazione dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

13.4 Ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, numero 7, del codice civile, l'effettivo recesso al termine del periodo di offerta in opzione e prelazione per un numero di azioni uguale o maggiore del 50% più un'azione del capitale sociale costituisce causa di scioglimento della società, da accertarsi da parte dell'assemblea straordinaria che il consiglio di amministrazione dovrà convocare senza indugio e comunque entro 90 (novanta) giorni dalla data di deposito della delibera di approvazione del bilancio presso il Registro delle Imprese. Si applica alla delibera dell'assemblea straordinaria l'articolo 2436 del codice civile. Si applica altresì l'articolo 2437-bis del codice civile.

13.5 Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni

TITOLO III

ASSEMBLEE

Art. 14) FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto vincolano ed obbligano tutti gli azionisti, anche non intervenuti o dissenzienti.

Art. 15) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Con le maggioranze previste dalla legge l'assemblea delibera, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie a essa riservate dalla legge, dai regolamenti – ivi incluso il Regolamento Emittenti EGM – e dal presente statuto. In particolare l'assemblea: i. decide in ordine alla nomina dei consiglieri di amministrazione; ii. determina l'emolumento spettante agli amministratori; iii. delibera sulla responsabilità degli amministratori; iv. delibera sulla distribuzione degli utili e sulla copertura delle perdite; v. nomina e revoca la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, su proposta motivata dell'organo di controllo; vi. svolge gli altri compiti affidati alla sua competenza dalla legge. Fermo quanto previsto al successivo articolo 19, l'assemblea generale straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con le maggioranze previste dalla legge. Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni nell'EGM, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: i. acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM; ii. cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM.

Art. 16) CONVOCAZIONE

L'assemblea generale deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea generale è altresì convocata dal consiglio di amministrazione su richiesta di tanti azionisti che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'articolo 2367, ultimo comma, del codice civile, ovvero del collegio sindacale. L'assemblea generale può essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale, purché nell'Unione Europea, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società e, ove previsto nella normativa primaria e secondaria vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano a diffusione nazionale, e contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate. L'avviso di convocazione deve indicare: i. il luogo in cui si svolgerà l'assemblea; ii. la data e l'ora dell'assemblea; iii. l'ordine del giorno; iv. le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge o da disposizioni regolamentari. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di una seconda convocazione per il caso in cui nelle adunanze precedenti l'assemblea non risulti

legalmente costituita. E' ammessa la possibilità che l'assemblea si tenga per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che il relativo avviso di convocazione lo preveda e fornisca indicazione sui luoghi collegati in via telematica o indichi le modalità per connettersi in video o audio conferenza e tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri interventi e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

Art. 17) PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA GENERALE

Hanno diritto di intervenire all'assemblea generale coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Coloro ai quali spetta il diritto di intervento possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. La Società ha facoltà, ove consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega ai sensi dell'Articolo 135-undecies del TUF e delle disposizioni di cui al Regolamento Emittenti CONSOB. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea. Non possono essere designati né membri degli organi amministrativo o di controllo o i dipendenti della Società, né società da essa controllate o membri degli organi amministrativi o di controllo o i dipendenti di queste.Nel caso in cui l'assemblea si tenga in audio o video conferenza, non è necessaria la presenza nelmedesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante.

Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constatare mediante verbale firmato dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Art. 18) PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE

L'assemblea generale è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o, impedimento o su sua designazione, da un altro membro del consiglio di amministrazione designato dall'assemblea medesima. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario, anche non azionista, e può nominare uno o più scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento in assemblea, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere

sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Dal verbale dovranno risultare: i. la data dell'assemblea; ii. l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato); iii. le modalità e i risultati delle votazioni; iv. l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti; v. ove espressamente richiesto da uno più degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni in quanto pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 19) ASSEMBLEE SPECIALI

Le deliberazioni delle assemblee speciali previste dall'articolo 2376 del codice civile nonché le deliberazioni delle assemblee speciali previste dal presente statuto, sono validamente assunte con il voto favorevole delle maggioranze stabilite dalla legge. Oltre all'approvazione delle deliberazioni pregiudizievoli dei diritti di categoria ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, sono in ogni caso assoggettate alla necessaria approvazione dell'assemblea speciale delle sole Azioni B, a valere anche quale voto determinante in deroga alle maggioranze previste dalla legge per l'assemblea straordinaria ove si tratti di materia ricompresa nelle competenze della medesima, le deliberazioni aventi per oggetto: i. qualsiasi modifica dello statuto sociale; ii. la trasformazione, fusione o la scissione e scioglimento della società; iii. l'emissione di strumenti finanziari partecipativi. Le deliberazioni di riduzione del capitale sociale a copertura di perdite e di conseguente aumento di capitale finalizzato alla ricostituzione del minimo legale ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice civile e le modifiche statutarie necessarie per adeguare lo statuto a disposizioni inderogabili di legge o regolamento non devono essere approvate dall'assemblea speciale. L'assemblea speciale deve deliberare in merito all'approvazione delle delibere dell'assemblea generale contestualmente ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla data della stessa. La mancata autorizzazione da parte dell'assemblea speciale della delibera in questione ha l'effetto di impedire l'assunzione della delibera da parte dell'assemblea ordinaria o straordinaria, a seconda dei casi. Le assemblee speciali sono convocate dall'organo amministrativo o dal rappresentante comune (ove nominato) dei relativi azionisti speciali nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, nonché su richiesta di tanti azionisti che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) delle azioni della categoria.

Sono tuttavia valide le assemblee speciali, anche non convocate come sopra, qualora vi sia presente l'intero capitale sociale rappresentato dalle azioni speciali e partecipi all'assemblea il rappresentante comune degli azionisti speciali. La procedura dell'assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento all'assemblea straordinaria. Qualora non venga assunta alcuna deliberazione dalle assemblee speciali di cui al presente articolo, si considererà competente l'assemblea generale.

TITOLO IV
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20) COMPOSIZIONE, NOMINA E SOSTITUZIONE

20.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri variabile da 5 (cinque) a 11 (undici), anche non soci, secondo quanto deliberato dall'assemblea. Gli amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, ivi inclusi i requisiti di eleggibilità e di permanenza nella carica di cui all'Articolo 2382 del Codice Civile e i requisiti di onorabilità di cui all'Articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, devono possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'Articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'Articolo 147-ter, comma 4, del TUF, almeno:

(i) 2 (due) amministratori, in caso di consiglio composto da massimi 7 (sette) membri;

(ii) 3 (tre) amministratori, in caso di consiglio composto da più di 7 (sette) membri.

("**Amministratore/i Indipendente/i**").

20.2 La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui agli Articoli seguenti. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto al momento di presentazione della lista. Ciascun socio nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'Articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile, può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

20.3 Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

20.4 Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti; e (iv) una dichiarazione dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente sono stati preventivamente individuati o positivamente valutati dall'Euronext Growth Advisor secondo le modalità e i termini indicati nell'avviso di convocazione dell'assemblea. In particolare, ogni lista che contenga un numero di candidati: (i) inferiore o pari a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di Amministratore Indipendente; (ii) superiore a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 3 (tre) candidati aventi i requisiti di Amministratore Indipendente. I candidati per i quali non sono osservate le regole del presente statuto non sono eleggibili.

20.5 Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

20.6 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti Articoli si considera come non presentata.

20.7 Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.

20.8 Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale di consiglieri da eleggere:

(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci (la "Lista di Maggioranza") saranno tratti, e risulteranno eletti nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti i candidati nel numero determinato dall'assemblea, meno uno;

(ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, sarà tratto, e risulterà eletto tenuto conto dell'ordine progressivo contenuto

nella lista stessa, il candidato elencato al primo posto di tale lista.

20.9 Qualora non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dal presente statuto. Di tale procedura si farà applicazione sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti e che siano stati individuati o positivamente valutati dall'Euronext Growth Advisor, se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini diquanto precede.

20.10 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

20.11 In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

20.12 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

20.13 In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto e, per quanto concerne i soli candidati alla carica di Amministratore Indipendente, che siano stati individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor, se del caso e ovepossibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.

20.14 È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione ai sensi del presente statuto.

20.15 La perdita da parte di un Amministratore Indipendente dei relativi requisiti comporta la sua cessazione dalla carica soltanto se in virtù di ciò viene meno il numero minimo degli Amministratori Indipendenti stabilito dal presente statuto.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, ai sensi e nei limiti di cui all'Articolo 2386 del Codice Civile, con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Qualora venga a mancare un Amministratore Indipendente, e in virtù di ciò venga meno il numero minimo degli Amministratori Indipendenti stabilito dal presente statuto, l'amministratore cooptato dovrà:(i) essere in possesso dei requisiti di indipendenza e (ii) essere stato individuato o positivamente valutato dall'Euronext Growth Advisor.

20.16 La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea senza applicazione della procedura del voto di lista con le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti di composizione dell'organo previsti dal presente statuto nonché, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore

Indipendente, l'essere stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall' Euronext Growth Advisor. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

20.17 Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo

Art. 21) POTERI

21.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge o dal presente statuto all'assemblea.

21.2 Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'Articolo 2365, comma 2, del Codice Civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (ii) indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società; (iii) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (iv) riduzione del capitale a seguito di recesso;(v) adeguamento del presente statuto a disposizioni normative; (vi) fusioni e scissioni, nei casi previsti dagli Articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile. Il consiglio di amministrazione è inoltre competente ad assumere ogni deliberazione concernente l'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant a seguito di procedimento indiretto ovvero qualora la conversione o l'opzione di acquisto e/o sottoscrizione riguardi azioni proprie della Società ovvero già in circolazione.

21.3 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

21.4 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; nel caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Art. 22) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

22.1 Il consiglio di amministrazione, ove l'assemblea non vi abbia provveduto, elegge fra i suoi membri un presidente e può eleggere uno o più vice presidenti, cui sono attribuiti i poteri del presidente nei casi di assenza o impedimento. In caso di assenza o di impedimento del presidentee del/i vice presidente/i, le funzioni del presidente sono svolte dal consigliere con maggiore anzianità o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine dal giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dellostesso ed accertando l'identità e la legittimazione dei presenti ed i risultati delle votazioni. Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario, che può anche non essere consigliere della società.

22.2 Su proposta di uno o più soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, l'assemblea ordinaria potrà procedere alla nomina di un presidente con funzioni onorarie, denominato "Presidente Onorario", scelto tra personalità che abbiano contribuito alla affermazione e/o allo sviluppo della Società. Il Presidente Onorario può essere nominato anche al di fuori dei membri del consiglio di amministrazione. Il Presidente Onorario dura in tale carica per un tempo anche più esteso della durata del Consiglio di Amministrazione in carica. Potrà essere revocato dall'assemblea ordinaria per giusta causa. Il Presidente Onorario, ove non sia un consigliere, ha il diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto e può esprimere opinioni e pareri non vincolanti sulle materie trattate dal consiglio di amministrazione o dalle assemblee. Egli svolge inoltre le funzioni che gli sono di volta in volta attribuite dal consiglio di amministrazione,

senza alcun potere di rappresentanza, salvo il rilascio di eventuali procure speciali da parte dei competenti organi sociali. L'assemblea ordinaria determina la durata in carica nonché l'emolumento e/o rimborso spese ad egli eventualmente spettante.

Art. 23) CONVOCAZIONE, RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera o nel regno Unito, ogni volta che il presidente o, in sua assenza o impedimento, il vicepresidente ovvero l'amministratore delegato (ove nominati), lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno 2 (due) consiglieri in carica o dal collegio sindacale.

La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal vicepresidente ovvero dall'amministratore delegato (ove nominati), con avviso da inviarsi – mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica – al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trova il segretario.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice-presidente, dall'amministratore delegato (se nominati) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Art. 24) ORGANI DELEGATI

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più comitati esecutivi, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.

Il consiglio può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri. Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare e revocare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare institori e procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Il consiglio di amministrazione può istituire e nominare comitati con funzioni propositive, istruttorie, consultive e/o di coordinamento e/o controllo (tra cui, a mero titolo esemplificativo, un comitato di investimento e un comitato scientifico), di cui possono far parte, oltre agli amministratori, anche dirigenti e dipendenti della Società o soggetti terzi, determinandone le competenze, gli eventuali poteri e retribuzione ed approvando, se del caso, un regolamento che ne disciplini il funzionamento.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, nonché, se nominato, al vice-presidente, nei limiti stabiliti nella deliberazione di nomina. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione, ai direttori generali,

agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

Art. 25) RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano disgiuntamente al presidente del consiglio di amministrazione e ai consiglieri delegati, nei limiti dei poteri agli stessi delegati. Il consiglio di amministrazione è altresì autorizzato a conferire la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio, per determinati atti o categorie di atti, e relativa firma sociale, ad amministratori, direttori generali, institori e procuratori, individualmente o collettivamente.

Art. 26) REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'Articolo 2389, comma 2, del Codice Civile.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

TITOLO V
COLLEGIO SINDACALE

Art. 27) COLLEGIO SINDACALE

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati e operanti a norma di legge.

I sindaci devono possedere i requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge e dal presente statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'Articolo 148, comma 4, del TUF.

La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto al momento di presentazione della lista. Ciascun socio nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'Articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti a uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile, può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere in numero non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere ed essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa

sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dal presente statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'Articolo 148, comma 4, del TUF, oltre all'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società terze. I candidati per i quali non sono osservate le regole del presente statuto non sono eleggibili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

(i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;

(ii) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'Articolo 2368 del Codice Civile e seguenti, risultanoeletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

La presidenza del collegio sindacale, in presenza di più liste, spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il minor numero di voti.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto.

In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio sindacale, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.

L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente

costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società si intendono il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono i settori della consulenza aziendale e degli investimenti in partecipazioni societarie.

Art. 27 bis) OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

27 bis.1 Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

27 bis.2 Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di "operazioni con parti correlate", "operazioni di maggiore rilevanza", "comitato degli amministratori indipendenti" etc. si fa espressamente riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") e alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.

27 bis.3 In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate ai sensi del successivo Articolo 27 bis.4, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli Amministratori Indipendenti, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione e i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

27 bis.4 Anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da Amministratori Indipendenti non correlati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il consiglio di amministrazione può porrein essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimentodi tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea, ai sensi dell'Articolo 2364, primo comma, n. 5),del Codice Civile. Fermi restando i quorum previsti dall'Articolo 15 del presente statuto, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, comedefiniti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dalla Procedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedite solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimodel capitale sociale con diritto di voto.

27. bis.5 La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

TITOLO VI
REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 28) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da una società di revisione legale

avente i requisiti di legge. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta motivata del consiglio di amministrazione, e può essere rinnovato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed applicabile. L'assemblea determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti e applicabili.

TITOLO VII
BILANCI E DISTRIBUZIONI

Art. 29) BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 30) RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE

30.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio della società sono destinati come segue: i. in primo luogo, una quota pari al 5% è destinata a riserva legale fino a che la stessa abbia raggiunto la misuradi un quinto del capitale sociale; ii. in secondo luogo, una quota pari al 10% è destinata a opere di beneficenza sul territorio italiano identificate dal Consiglio di Amministrazione; iii.in terzo luogo, fino ad una quota massima pari al 10% è destinata all'acquisizione di partecipazioni, a mezzo di aumento di capitale, in start up italiane identificate dal Consiglio di Amministrazione; iv. il residuo è distribuito a favore dei titolari di Azioni A e Azioni B, in proporzione alle azioni da ciascuno di queste detenute ferma facoltà all'assemblea di destinare ad una riserva straordinaria l'utile di esercizio distribuibile, al netto del suo accantonamento alla riserva legale, in misura non superiore al 35% di questo Alla coperturadelle perdite di esercizio la società procede utilizzando prioritariamente la riserva straordinaria eventualmente esistente.

30.2 A far corso dall'esercizio successivo a quello chiuso al 31 dicembre 2021, qualora la Riserva Sovrapprezzo Azioni A venisse utilizzata a copertura di perdite di esercizio, l'utile di esercizio, al netto solo dell'accantonamento alla riserva legale, sarà destinato al ripristino della predetta riserva. In tale ipotesi, le destinazioni del risultato di esercizio a mente dei punti ii., iii, e iv del precedente paragrafo 30.1 saranno commisurate, al pari della quota del 35% ivi richiamata, all'utile di esercizio al netto dell'accantonamento alla riserva legale edella destinazione al ripristino della Riserva Sovrapprezzo Azioni A.

Art. 31) DIVIDENDI

Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile agli azionisti. I dividendi non riscossi entro i 5 (cinque) anni successivi al giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono a favore della società, con imputazione alla riserva straordinaria. Nel rispetto dei disposti dell'articolo 2433-bis del codice civile, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dal citato articolo.

TITOLO VIII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 32) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dal consiglio di amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando: i. il numero dei liquidatori; ii. in caso di pluralità di liquidatori

Il patrimonio netto di liquidazione verrà distribuito prioritariamente ai titolari di Azioni A a rimborso della Riserva di Sovrapprezzo Azioni A; l'eventuale residuo verrà assegnato ai titolari di Azioni A a rimborso del capitale sociale e ciò fino a concorrenza dell'Importo di Riferimento A; l'eventuale residuo verrà assegnato ai titolari di Azioni B, fino a concorrenza dell'Importo di Riferimento B, a rimborso del relativo capitale sociale; l'eventuale residuo verrà ripartito fra gli azionisti in proporzione alle azioni detenute e ciò a prescindere dalla relativa categoria.

L'Importo di Riferimento A è pari ad euro 1,4700 per ciascuna Azione A e l'Importo di Riferimento B è pari a euro 0,0165 per ciascuna Azione B. In ipotesi di operazioni sul capitale sociale che dovessero interessare le Azioni A e/o le Azioni B modificando il rapporto esistente, al 31 dicembre 2020, fra l'importo del relativo capitale sociale ed il numero delle stesse in circolazione a tale data, il Consiglio di Amministrazione procederà al conseguente adeguamento dell'Importo di Riferimento A e/o dell'Importo di Riferimento B, avuto conto, per quest'ultimo, delle previsioni dell'articolo 6 delvigente statuto in ordine alla prioritaria imputazione alle azioni di tale categoria delle perdite di esercizio.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33) RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si farà riferimento alle norme di legge in materia.

Firmato Federico Mottola Lucano

SPAZIO ANNULLATO

REGISTRAZIONE

[X]	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972. <u>La presente copia viene rilasciata:</u>	
[X]	**<u>In bollo:</u>** con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
[ ]	**<u>In bollo:</u>** con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
[ ]	**<u>In bollo:</u>** per gli usi consentiti dalla legge.
[ ]	**<u>In carta libera:</u>** per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

[X]	**<u>Copia su supporto informatico:</u>** il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
[ ]	**<u>Copia cartacea:</u>** la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce